

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA



**PARTE PRIMA**

**Roma - Sabato, 1° agosto 2009**

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

**1ª Serie speciale:** Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

**2ª Serie speciale:** Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)

**3ª Serie speciale:** Regioni (pubblicata il sabato)

**4ª Serie speciale:** Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

**5ª Serie speciale:** Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

### AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella **Gazzetta Ufficiale telematica**, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: [gazzettaufficiale@giustizia.it](mailto:gazzettaufficiale@giustizia.it), curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 22 luglio 2009, n. 100.

Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 2009, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria. (09G0110) . . . . . Pag. 1

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'economia  
e delle finanze**

DECRETO 17 luglio 2009.

Tasso di riferimento determinato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2009, relativamente alle operazioni a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359 e 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67. (09A08916) . . . Pag. 2

DECRETO 21 luglio 2009.

Modifiche al decreto 7 maggio 2009 di indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Gratta quiz» del 7 maggio 2009. (09A09049) . . . . . Pag. 3

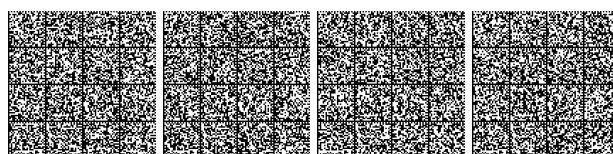
**Ministero  
dello sviluppo economico**

DECRETO 19 giugno 2009.

Scioglimento della cooperativa «Italservice - S.c. a r.l.», in Mozzo, e nomina del commissario liquidatore. (09A08926) Pag. 4

DECRETO 19 giugno 2009.

Scioglimento della società cooperativa «Qualità e cortesia - società cooperativa», in Carmagnola, e nomina del commissario liquidatore. (09A08933) . . . . . Pag. 4



**Ministero del lavoro, della salute  
e delle politiche sociali**

DECRETO 7 luglio 2009.

**Assegnazione delle risorse finanziarie alle regioni per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2009.** (Decreto n. 46449). (09A08929) ..... Pag. 5

DECRETO 9 luglio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Polixeni Maniati, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di medico, specialista in chirurgia pediatrica.** (09A08932) ..... Pag. 7

DECRETO 9 luglio 2009.

**Riconoscimento, al sig. Paul Sales, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di medico.** (09A08936) ..... Pag. 7

DECRETO 16 luglio 2009.

**Ulteriore proroga del termine per l'entrata in vigore delle «Norme di buona preparazione dei radiofarmaci in medicina nucleare», contenute nel I supplemento alla XI edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana.** (09A09238) ..... Pag. 8

**Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali**

DECRETO 25 giugno 2009.

**Disposizioni nazionali in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e delle banane.** (09A09040). Pag. 9

DECRETO 8 luglio 2009.

**Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste».** (09A08925) ..... Pag. 23

**Ministero dell'istruzione, dell'università  
e della ricerca**

DECRETO 4 febbraio 2009.

**Ammissione alle agevolazioni dei DM35692 e DM35706 ai sensi dell'articolo 13 del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000.** (09A08844) ..... Pag. 24

**Ministero delle infrastrutture  
e dei trasporti**

COMANDO GENERALE  
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

DECRETO 14 luglio 2009.

**Estensione dell'attività di certificazione della Società Rina S.p.A. di Genova, per l'esecuzione delle procedure di valutazione della conformità dell'equipaggiamento marittimo delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE e successivi emendamenti.** (09A08917) ..... Pag. 34

**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**

**Autorità per le garanzie  
nelle comunicazioni**

DELIBERAZIONE 9 luglio 2009.

**Consultazione pubblica concernente l'identificazione e analisi dei mercati dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per clienti residenziali e non residenziali (Mercati n. 4 e n. 6 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE).** (Deliberazione n. 379/09/CONS). (09A08949) ..... Pag. 34

DELIBERAZIONE 17 luglio 2009.

**Proroga dei termini del procedimento istruttorio avviato con delibera n. 183/08/CONS. (Deliberazione n. 403/09/CONS).** (09A08950) ..... Pag. 36

**Autorità per la vigilanza  
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture**

DETERMINAZIONE 16 luglio 2009.

**Problematiche applicative delle disposizioni in materia di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione dopo il terzo decreto correttivo del Codice dei contratti.** (Determinazione n. 7/2009). (09A08919) ..... Pag. 37

**Banca d'Italia**

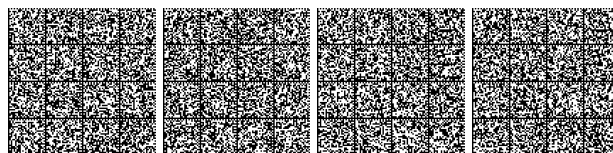
DELIBERAZIONE 14 luglio 2009.

**Autorizzazione alla Barclays Bank Plc - filiale di Milano - all'emissione di assegni circolari.** (09A09223) ..... Pag. 41

**Agenzia del territorio**

PROVVEDIMENTO 16 luglio 2009.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei Servizi catastali ed ipotecari dell'Ufficio provinciale di Brescia.** (09A08920) ..... Pag. 42



**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI****Ministero dell'economia e delle finanze - AMMINISTRAZIONE  
AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO:**

Bollettino ufficiale della Lotteria Nazionale Centenario del Giro d'Italia, premio Fiaba e Progetto per Amore per ABIO - Manifestazione 2009 - Estrazione 21 luglio 2009. (09A09050) . . . . . Pag. 42

**Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:**

Scioglimento del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci del Fondo di previdenza per il personale della Cassa di risparmio di Firenze. (09A08918) . . . . . Pag. 43

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Polisulfan 100». (09A08935) . . . . . Pag. 43

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ingelvac Mycoflex» (09A08934) . . . . . Pag. 43

**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:**

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica La Casella sita nel comune di Castel San Giovanni - ENEL Produzione S.p.A. (09A08921) . . . . . Pag. 43

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nei comuni di Tavazzano con Villavesco e di Montanaso Lombardo - E.ON Produzione S.p.A. (09A08922) . . . . . Pag. 44

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel comune di Trapani - E.ON Produzione S.p.A. (09A08923) . . . . . Pag. 44

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel comune di Offlaga - International Power plc. (09A08924) . . . . . Pag. 44

**Banca d'Italia:**

Sostituzione del commissario straordinario della Banca Arner S.p.A., in Milano (09A08960) . . . . . Pag. 44





# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 22 luglio 2009, n. 100.

**Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 2009, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 15 giugno 2009, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 luglio 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

Visto, il Guardasigilli: ALFANO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2511):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI), dal Ministro della difesa (LA RUSSA) e dal Ministro della giustizia (ALFANO) il 16 giugno 2009.

Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri) in sede referente il 16 giugno 2009, con pareri del Comitato per la Legislazione e delle commissioni I, IV, V e XIV.

Esaminato dalle commissioni riunite il 23, 25 e 30 giugno 2009.

Esaminato in aula il 30 giugno 2009 ed approvato il 1° luglio 2009.

Senato della Repubblica (atto n. 1652):

Assegnato alle commissioni riunite 2<sup>a</sup> (Giustizia) e 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) in sede referente il 2 luglio 2009, con pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup>.

Esaminato dalla 1<sup>a</sup> commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 7 luglio 2009.

Esaminato dalle commissioni riunite il 7 luglio 2009.

Relazione scritta annunciata il 7 luglio 2009 (atto n. 1652-A) relatore sen. DINI.

Esaminato in aula il 7 luglio 2009 e approvato l'8 luglio 2009.

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209 (Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

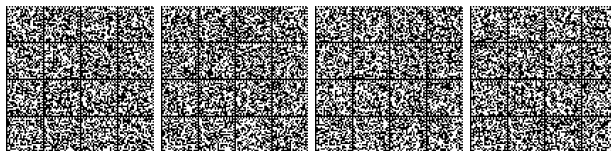
“1. Al personale militare che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero nei territori o nell'alto mare in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. (4)

3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli interventi e alle missioni medesimi, la competenza è attribuita al Tribunale di Roma.

4. I reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, se commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolge la missione di cui all'articolo 3, comma 14, sono puniti ai sensi dell'articolo 7 del codice penale e la competenza è attribuita al tribunale di Roma.

5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati di cui al comma 4, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorità giudiziaria, si applica l'articolo 9, commi 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6. Negli stessi casi l'arrestato o il fermo possono essere ristretti in appositi locali del vettore militare.



6. A seguito del sequestro, l'autorità giudiziaria può disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente ovvero al proprietario della nave o aeromobile catturati con atti di pirateria.

6-bis. Fuori dei casi di cui al comma 4, per l'esercizio della giurisdizione si applicano le disposizioni contenute negli accordi internazionali. In attuazione dell'Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, e della decisione 2009/293/PESC del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sono autorizzate le misure previste dall'articolo 2, primo paragrafo, lettera e), della citata Azione comune e la detenzione a bordo del vettore militare delle persone che hanno commesso o che sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, per il tempo strettamen-

te necessario al trasferimento previsto dall'articolo 12 della medesima Azione comune. Le stesse misure, se previste da accordi in materia di contrasto alla pirateria, e la detenzione a bordo del vettore militare possono essere altresì adottate se i predetti accordi sono stipulati da Organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore. In tale caso, i provvedimenti e le comunicazioni sono trasmessi con modalità telematica.”.

09G0110

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 luglio 2009.

**Tasso di riferimento determinato per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2009, relativamente alle operazioni a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359 e 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DEL TESORO

Visti l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, l'art. 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, nonché l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, ai sensi dei quali è demandato al Ministro del Tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedersi agli Enti Locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui agli Enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;

Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i Comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;

Visti i decreti del 28 giugno 1989, del 26 giugno 1990, del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 concernenti le modalità di determinazione del tasso di riferimento per i mutui di cui alle leggi suindicate, stipulati a tasso variabile;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 con il quale è stabilito che, a partire dal 30 dicembre 1998, il tasso RIBOR è sostituito dall'EURIBOR;

Visto il decreto ministeriale del 10 maggio 1999, e, in particolare, l'art. 4, il quale prevede che le disposizioni del decreto medesimo si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla sua entrata in vigore;

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 2004, con il quale, ai fini della determinazione del costo della provvista dei mutui a tasso variabile, il parametro della lira interbancaria è stato sostituito con quello del tasso interbancario;

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 2005, con il quale, per le finalità di cui al presente decreto, il parametro del «RENDIOB» è stato sostituito con quello del «RENDISTATO»;

Viste le misure del tasso EURIBOR ACT/365 a tre mesi e EURIBOR ACT/360 a tre mesi rilevate per il mese di maggio 2009 sul circuito Reuters, pari rispettivamente a 1,300 % e 1,282 %;

Vista la lettera del 19 giugno 2009, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato i dati relativi ai parametri da utilizzare per la determinazione del tasso di riferimento per i predetti mutui per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2009;

Ritenuta la necessità di fissare il costo della provvista per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate anteriormente al 29 maggio 1999;

Decreta:

Art. 1.

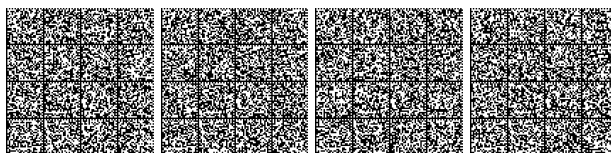
1. Per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2009 il costo della provvista da utilizzarsi per operazioni di mutuo di cui alle leggi citate in premessa, regolate a tasso variabile, è pari a:

a) 2,30% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonché per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) 2,45% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;

c) 2,80% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990;

d) 2,80% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate entro il 30 dicembre 1998;



e) 2,80% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate nel periodo 31 dicembre 1998 - 28 maggio 1999.

2. Al costo della provvista va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto. La misura della commissione rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.

#### Art. 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 29 maggio 1999, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 10 maggio 1999 richiamato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2009

*Il direttore generale del Tesoro: GRILLI*

09A08916

#### DECRETO 21 luglio 2009.

**Modifiche al decreto 7 maggio 2009 di indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Gratta Quiz» del 7 maggio 2009.**

#### IL DIRETTORE GENERALE

DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11 commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Vista la Convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio Lotterie Nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il piano presentato dal Consorzio Lotterie Nazionali per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il progetto presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Gratta Quiz», prevista nel piano succitato, in attuazione dell'art. 11 del succitato decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti i decreti direttoriali prot. 20931 COA LTT del 26 maggio 2004 e prot. 2006/10041/Giochi Ltt del 29 marzo 2006 che ha fissato il prezzo di vendita dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 2009;

Visto il decreto direttoriale prot. 2009/16530/Giochi Ltt del 7 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 18 maggio 2009, di indizione della lotteria ad estrazione istantanea «Gratta Quiz»;

Considerata la necessità di assicurare il miglior esito nelle vendite della succitata lotteria;

Decreta:

#### Art. 1.

Il decreto direttoriale del 7 maggio 2009, di cui alle premesse, è modificato, agli articoli 1 e 2, come segue:

Articolo 1: «E' indetta, con inizio dal 18 maggio 2009, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Gratta Quiz», anche al fine di assicurare le finalità di cui all'art. 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39. Proprio a tal fine, per la lotteria di cui al presente decreto, verrà praticata la riduzione dell'1% sul corrispettivo per il concessionario Consorzio Lotterie Nazionali»

Articolo 2: «Vengono messi in distribuzione n. 50.400.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto, il logo «Gratta e Vinci!» ed una sintesi delle regole di gioco.

Nel biglietto sono presenti quattro giocate caratterizzate rispettivamente dalle scritte: «Giocata 1 – Quiz Sport», «Giocata 2 – Quiz Musica», «Giocata 3 – Quiz Cinema» e «Giocata 4 – Quiz Curiosità». In ognuna delle 4 giocate è presente un'area contraddistinta dalla scritta «Risposte Fortunate» suddivisa nelle tre caselle A, B e C, ed un'area contraddistinta dalla scritta «Risposta Vincente» sotto la quale è riportata la scritta «Premio»

Nella parte posteriore del biglietto sono indicati l'importo dei premi, le modalità per ottenerne il pagamento, il numero sequenziale del biglietto e del blocchetto che lo contiene ed il bar-code per la rilevazione informatica del biglietto.

Inoltre nel biglietto, sia nella facciata anteriore che in quella posteriore, possono essere presenti scritte che richiamano la finalità della lotteria di cui al presente decreto.»

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2009

*Il direttore generale: FERRARA*

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2009

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 200

09A09049



**MINISTERO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 19 giugno 2009.

**Scioglimento della cooperativa «Italservice - S.c. a r.l.», in Mozzo, e nomina del commissario liquidatore.****IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Viste le risultanze della revisione effettuata in data 30.01.2007, dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato Centrale per le Cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-septiesdecies del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

**Art. 1.**

La cooperativa «Italservice - S.C. a r.l.», con sede in Mozzo (Bergamo), costituita in data 24 luglio 2001, con atto a rogito del notaio dott. Turioni Flavio di Bergamo, n. REA BG-331634 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile e il rag. Dugo Sebastiano Roberto, nato ad Erba (Como) il 6 giugno 1953, con studio in Erba (Como), Viale G. Mazzini, 18/c, ne è nominato commissario liquidatore.

**Art. 2.**

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 giugno 2009

*Il Ministro:* SCAJOLA

09A08926

DECRETO 19 giugno 2009.

**Scioglimento della società cooperativa «Qualità e cortesia - società cooperativa», in Carmagnola, e nomina del commissario liquidatore.****IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Viste le risultanze della revisione effettuata in data 31 agosto 2007, dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato Centrale per le Cooperative di cui agli artt. 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-septiesdecies del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

**Art. 1.**

La cooperativa «Qualità e cortesia - Società Cooperativa» con sede in Carmagnola (Torino), costituita in data 14 marzo 2000, con atto a rogito del Notaio dott. Travostino Mario di Torino, n. REA TO-934739 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c. e il dott. Pio Massimiliano, nato a Torino il 2 aprile 1967, residente in Rivalta di Torino, Viale Cadore 33, ne è nominato commissario liquidatore.

**Art. 2.**

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

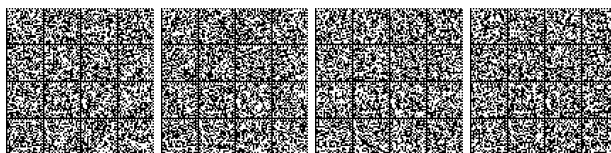
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 giugno 2009

*Il Ministro:* SCAJOLA

09A08933



**MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE  
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DECRETO 7 luglio 2009.

**Assegnazione delle risorse finanziarie alle regioni per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2009.** (Decreto n. 46449).**IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE  
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE**

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-ter, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, il quale prevede che il Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali nel limite complessivo di spesa di € 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 20 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-ter, comma 5, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, il quale prevede la possibilità, nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al capoverso precedente, di prorogare, anche senza soluzione di continuità, i trattamenti già concessi ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto, altresì, i commi 2, 3, 6, 7, dell'art. 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto l'art. 18, comma 1 lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome;

Vista la successiva intesa dell'8 aprile 2009 in attuazione del predetto accordo;

Vista la delibera CIPE del 6 marzo 2009 che prevede:

l'assegnazione di 4 miliardi di euro a favore del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui 0,980 miliardi per l'anno 2009;

la ripartizione delle predette risorse complessive in 2,950 miliardi di euro al centro nord e 1,050 al Mezzogiorno;

Considerato, conseguentemente, che alle Regioni e alle Province Autonome del centro nord è riservato il 73,75%

e alle Regioni del Mezzogiorno il 26,25%, percentuali calcolate con riferimento alle risorse messe complessivamente a disposizione nel biennio;

Visti gli accordi governativi, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, stipulati con le Regioni e le Province Autonome, ai fini dell'attribuzione di risorse finanziarie per la concessione o la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi occupazionali a rilevanza regionale;

Visti in particolare:

i punti 2 e 3 che prevedono che a valere sui fondi nazionali vengano imputate le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE il 30% delle risorse per i sostegni al reddito;

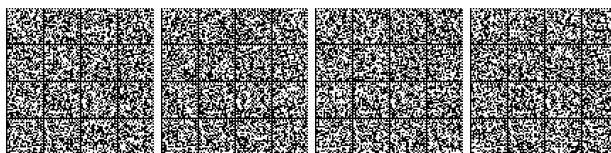
il punto 4 che prevede che, fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la percentuale di cui al precedente punto 3, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente, oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito derivante dalla somma dei periodi autorizzati, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali;

il punto 14 che prevede che, nelle more dell'esito finale dell'approfondimento tecnico con la Commissione Europea, la copertura integrale del sostegno al reddito è assicurata, nell'ambito delle disponibilità annuali allo scopo finalizzate, a carico dei fondi nazionali attribuiti a ciascuna Regione e Provincia Autonoma con i predetti accordi;

Visto, in particolare, l'accordo stipulato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Regione Abruzzo del 17 aprile 2009 che attribuisce, altresì, alla Regione medesima 30 milioni di euro per gli ammortizzatori sociali in deroga in favore dei lavoratori subordinati che svolgono la propria prestazione nei comuni di cui all'art. 1 dell'Ordinanza n. 3754 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, da erogarsi con la copertura integrale del sostegno al reddito a valere sui fondi nazionali;

Ritenuto, pertanto, di procedere ad una prima assegnazione delle risorse finanziarie a valere sui fondi assegnati per il 2009 dalla delibera CIPE sopra citata per la concessione, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale e di attivare, unitamente alle predette misure, ulteriori interventi mediante uno specifico finanziamento a valere sui POR FSE per la realizzazione di politiche attive in favore dei lavoratori interessati;

Ritenuto, altresì, di stanziare 30 milioni di euro al valere sulle risorse di cui l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 e successive modificazioni, per gli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa in favore dei lavoratori subordinati che svolgono la propria prestazione nei comuni di cui all'art. 1 dell'Ordinanza n. 3754 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, da erogarsi con la copertura integrale del sostegno al reddito a valere sui fondi nazionali;



Decreta:

Art. 1.

Sono assegnate alle Regioni e alle Province Autonome, risorse finanziarie complessivamente pari ad € 674 milioni, di cui € 418 milioni nel Centro Nord e € 256 milioni nel Mezzogiorno, a valere sui fondi 2009 previsti dalla delibera CIPE del 6 marzo 2009, così ripartite:

| Regione       |                               | Risorse finanziarie assegnate |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>1</b>      | Abruzzo                       | € 25 MLN                      |
| <b>2</b>      | Basilicata                    | € 9 MLN                       |
| <b>3</b>      | Calabria                      | € 29 MLN                      |
| <b>4</b>      | Campania                      | € 59 MLN                      |
| <b>5</b>      | Emilia Romagna                | € 50 MLN                      |
| <b>6</b>      | Friuli Venezia Giulia         | € 16 MLN                      |
| <b>7</b>      | Lazio                         | € 50 MLN                      |
| <b>8</b>      | Liguria                       | € 15 MLN                      |
| <b>9</b>      | Lombardia                     | € 70 MLN                      |
| <b>10</b>     | Marche                        | € 40 MLN                      |
| <b>11</b>     | Molise                        | € 7 MLN                       |
| <b>12</b>     | Piemonte                      | € 50 MLN                      |
| <b>13</b>     | Puglia                        | € 49 MLN                      |
| <b>14</b>     | Umbria                        | € 10 MLN                      |
| <b>15</b>     | Sardegna                      | € 39 MLN                      |
| <b>16</b>     | Sicilia                       | € 39 MLN                      |
| <b>17</b>     | Toscana                       | € 50 MLN                      |
| <b>18</b>     | Valle D'Aosta                 | € 3 MLN                       |
| <b>19</b>     | Veneto                        | € 50 MLN                      |
| <b>20</b>     | Provincia autonoma di Bolzano | € 7 MLN                       |
| <b>21</b>     | Provincia autonoma di Trento  | € 7 MLN                       |
| <b>TOTALE</b> |                               | <b>€ 674 MLN</b>              |

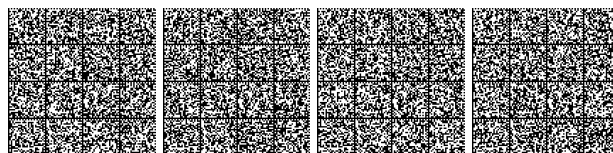
Art. 2.

A valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 e successive modificazioni, sono, altresì, destinati 30 milioni di euro alla Regione Abruzzo per gli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa in favore dei lavoratori subordinati che svolgono la propria prestazione nei comuni di cui all'art. 1 dell'Ordinanza n. 3754 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009.

Art. 3.

Ai sensi degli accordi governativi citati in premessa:

- a) in applicazione dei punti 2 e 3, a valere sui fondi nazionali sono imputate le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE è imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito;
- b) in applicazione del punto 4, fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la percentuale di cui al punto 3 dei medesimi accordi, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente, oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito derivante dalla somma dei periodi autorizzati, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali;
- c) in applicazione del punto 14, nelle more dell'esito finale dell'approfondimento tecnico con la Commissione Europea, la copertura integrale dei sostegni al reddito è assicurata, nell'ambito delle disponibilità annuali allo scopo finalizzate, a carico dei fondi nazionali attribuiti a ciascuna Regione e Provincia Autonoma con i predetti accordi;
- d) in applicazione del punto 15 dell'accordo con la Regione Abruzzo di cui in premessa, gli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa in favore dei lavoratori subordinati indicati all'art. 1 dell'Ordinanza n. 3754 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009 sono erogati con la copertura integrale del sostegno al reddito a valere sui 30 milioni di euro di cui al precedente art. 2.



## Art. 4.

Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in accordi quadro da stipularsi nelle singole Regioni e Province Autonome di cui al presente decreto, d'intesa con le parti sociali.

## Art. 5.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, le Regioni, le Province Autonome e Italia Lavoro sono tenuti a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2009

*p. Il Ministro del lavoro, della salute  
e delle politiche sociali  
Il segretario delegato  
Viespoli*

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze  
Tremonti*

09A08929

DECRETO 9 luglio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Polixeni Maniati, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di medico, specialista in chirurgia pediatrica.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 14 aprile 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Polixeni Maniati nata a Atene (Grecia) il giorno 21 settembre 1970, di cittadinanza greca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ» rilasciato in data 23 gennaio 2009 dalla Prefettura di Atene – Grecia – al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista di chirurgia pediatrica;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

## Art. 1.

Il titolo di «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ» rilasciato dalla Prefettura di Atene – Grecia – in data 23 gennaio 2009 alla sig.ra Polixeni Maniati, nata a Atene (Grecia) il giorno 21 settembre 1970, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in chirurgia pediatrica.

## Art. 2.

La sig.ra Polixeni Maniati già iscritta all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Torino è pertanto autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in chirurgia pediatrica previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2009

*Il direttore generale: LEONARDI*

09A08932

DECRETO 9 luglio 2009.

**Riconoscimento, al sig. Paul Sales, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di medico.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;



Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 6 aprile 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Paul Sales nato a Albi (Francia) il giorno 22 agosto 1980, cittadinanza francese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diplome d'Etat de Docteur en Medecine» rilasciato in data 27 giugno 2008 dalla Université de Toulouse III - Francia al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diplome d'Etat de Docteur en Medecine» rilasciato dalla Université de Toulouse III - Francia - in data 27 giugno 2008 al sig. Paul Sales, nato a Albi (Francia) il giorno 22 agosto 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Paul Sales è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A08936

DECRETO 16 luglio 2009.

**Ulteriore proroga del termine per l'entrata in vigore delle «Norme di buona preparazione dei radiofarmaci in medicina nucleare», contenute nel I supplemento alla XI edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana.**

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Ministero della salute 19 novembre 2003 recante «Attività di preparazione del radiofarmaco», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 2004;

Visto il decreto del Ministero della salute 30 marzo 2005 concernente approvazione e pubblicazione del primo supplemento alla XI edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, ed in particolare l'art. 2: «omissis... «Norme di buona preparazione dei radiofarmaci in medicina nucleare»»;

Visto il decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 18 luglio 2008, con il quale è stato prorogato al 1° agosto 2009 il termine per l'entrata in vigore delle «Norme di buona preparazione dei radiofarmaci in medicina nucleare»;

Considerato che è stato istituito presso la competente Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici un gruppo di lavoro, con la partecipazione dell'Istituto superiore di sanità, delle amministrazioni regionali e delle province autonome e delle società scientifiche del settore, con lo scopo di elaborare linee guida operative che consentano alle strutture sanitarie di applicare in maniera ottimale le predette norme di buona preparazione;

Ritenuto opportuno posticipare ulteriormente l'entrata in vigore delle citate norme di buona preparazione fino a quando anche le predette linee guida verranno pubblicate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 122 del 28 maggio 2009, con il quale è stato attribuito il titolo di vice Ministro al sottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, prof. Ferruccio Fazio, previa approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, della delega di funzioni conferita al predetto Sottosegretario di Stato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Decreta:

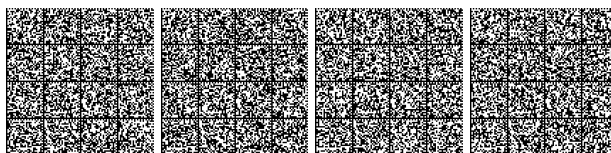
Art. 1.

Il termine di entrata in vigore delle «Norme di buona preparazione dei radiofarmaci in medicina nucleare» contenute nel primo supplemento alla XI edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 30 marzo 2005 e al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 luglio 2008, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 2010.

Roma, 16 luglio 2009

Il Vice Ministro: VISCO

09A09238



**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI**

DECRETO 25 giugno 2009.

**Disposizioni nazionali in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e delle banane.****IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI**

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM»), come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio del 14 aprile 2008, che abroga, tra l'altro, i regolamenti (CE) del Consiglio n. 2200/96, n. 2201/96 e n. 1182/2007, incorporando le norme concernenti il settore ortofrutticolo di cui ai precitati regolamenti abrogati secondo la tavola di concordanza ivi contenuta;

Visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione del 21 dicembre 2007 e successive modificazioni, recante le modalità di attuazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007, come recepiti nel richiamato regolamento (CE) n. 1234/2007 e che abroga, tra l'altro, il regolamento (CE) n. 1148/2001 del 12 giugno 2001 della Commissione sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi;

Visto il regolamento (CE) n. 2257/94 della Commissione del 16 settembre 1994 e successive modificazioni, che stabilisce le norme di qualità delle banane nella fase di immissione in libera pratica sul territorio comunitario;

Visto il regolamento (CE) n. 2898/95 della Commissione del 15 dicembre 1995 e successive modificazioni, che fissa le disposizioni relative al controllo del rispetto delle norme di qualità nel settore delle banane;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, istitutivo del Ministero per le politiche agricole;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare il comma 23 dell'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306 e successive modificazioni, recante disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;

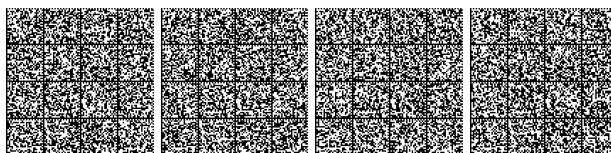
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa, a norma dell'art. 1, comma 2, della citata legge 7 marzo 2003, n. 38 ed in particolare, l'art. 18 concernente l'armonizzazione e la razionalizzazione in materia di controlli e di frodi agroalimentari;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, (legge comunitaria 2007), ed in particolare l'art. 7 che sostituisce il comma 1-bis dell'art. 18 del richiamato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies;

Visti i richiamati commi 1-bis e 1-quater, di cui all'art. 7 della citata legge 25 febbraio 2008, n. 34, che stabiliscono, rispettivamente che l'AGEA è autorità nazionale responsabile delle misure necessarie per assicurare l'osservanza delle normative comunitarie relative ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli, avvalendosi dell'Agecontrol Spa e assume l'incarico di coordinamento delle attività dei controlli di conformità degli organismi di cui all'art. 18, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 99/2004;

Visti i richiamati commi 1-ter e 1-quinquies, di cui all'art. 7 della citata legge 25 febbraio 2008, n. 34, che stabiliscono, rispettivamente che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può, con proprio decreto, sentita la Conferenza Stato-Regioni, individuare ulteriori organismi di controllo e aggiungere altri settori merceologici a quello di cui al comma 1-bis, una volta verificata la compatibilità con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili di AGEA e Agecontrol S.p.a.;

Vista la nota ministeriale E-597 del 14 giugno 1996 con la quale l'Istituto nazionale per il Commercio con l'estero (ICE) è stato designato a svolgere l'attività di controllo alle norme di qualità nel settore delle banane;



Visto il decreto ministeriale 1° agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2005, n. 212, modificato da ultimo con il decreto ministeriale n. 2555 dell'8 agosto 2008, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e, in particolare, riguardo agli Organismi designati al coordinamento ed al controllo;

Visto il decreto ministeriale del 9 marzo 2006, con il quale sono state stabilite le modalità di versamento delle somme dovute per le sanzioni irrogate dall'Agecontrol SpA agli operatori ortofrutticoli ai sensi del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306 e successive modificazioni;

Considerato che il citato regolamento (CE) n. 1580/2007, come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1221/2008, ha modificato sostanzialmente la normativa comunitaria concernente le norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli freschi e i relativi controlli di conformità, riducendo sensibilmente il numero di prodotti sottoposti a norma di commercializzazione specifica, con l'abrogazione di 24 regolamenti della Commissione;

Considerato che le organizzazioni comuni di mercato del settore ortofrutticolo e delle banane sono state unificate nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e, pertanto, è opportuna una gestione unitaria delle attività di controllo alle norme di commercializzazione;

Considerato che l'ICE, con note n. 1062 del 6 luglio 2006 e n. 1368 del 17 marzo 2009, ha chiesto di essere esonerata dal continuare ad effettuare i controlli di qualità sulle banane a decorrere dal 1° luglio 2009;

Considerato che per gli effetti dell'entrata in applicazione del regolamento (CE) n. 1221/2008 e la conseguente riduzione dei prodotti ortofrutticoli soggetti a controlli obbligatori, le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili di AGEA e Agecontrol S.p.a. consentono, a decorrere dal 1° luglio 2009, di aggiungere altri settori merceologici, quali le banane, ai sensi della citata legge 25 febbraio 2008, n. 34, anche attribuendo all'AGEA le somme dovute per le sanzioni irrogate dall'Agecontrol;

Considerato che sullo schema di provvedimento, con il quale si dà attuazione al nuovo sistema di norme di commercializzazione per gli ortofrutticoli in vigore dal 1° luglio 2009, ai sensi del regolamento (CE) n. 1580/2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 1221/2008, assegnando all'AGEA anche i controlli di qualità nel settore delle banane, il Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, in data 9 giugno 2009, ha espresso l'avviso favorevole alla stipula dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che la riunione della Conferenza Stato-Regioni dell'11 giugno 2009 è stata rinviata e che la prossima seduta del medesimo Organo è fissata il 2 luglio 2009, data successiva alla entrata in applicazione delle nuove norme comunitarie, di cui al regolamento (CE) n. 1221/2008;

Ravvisata l'urgenza di procedere all'emanazione del provvedimento di cui trattasi prima della scadenza del termine del 30 giugno 2009, fatta salva la emanazione del decreto confermativo ad avvenuta acquisizione della intesa da parte della Conferenza Stato-Regioni;

Decreta:

## TITOLO I

### CONTROLLI DI CONFORMITÀ DEGLI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI

#### Art. 1.

##### Finalità

1. Il presente decreto reca norme di applicazione del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione del 21 dicembre 2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 1221/2008, limitatamente al Titolo II (classificazione dei prodotti), con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) individuazione delle competenze degli organismi che intervengono nell'applicazione della normativa sulle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e nei relativi controlli di conformità;

b) gestione e aggiornamento della banca dati degli operatori del settore;

c) definizione degli elementi applicativi previsti dalle disposizioni comunitarie;

d) individuazione delle attività e procedure dei controlli di conformità sul mercato interno e nelle fasi di importazione ed esportazione.

#### Art. 2.

##### Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:

a) «regolamento»: il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione del 21 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni;

b) «detentore»: persona fisica o giuridica che, ai sensi dell'art. 113-bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 è materialmente in possesso di prodotti ortofrutticoli freschi o trasformati per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione specifiche o generali e che è responsabile dell'osservanza di tali norme ai fini della messa in vendita, consegna o commercializzazione di tali prodotti all'interno della Comunità;

c) «operatore»: persona fisica o giuridica che ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, del regolamento, detiene prodotti ortofrutticoli freschi soggetti a norme di commercializzazione al fine di esporli o metterli in vendita, venderli o commercializzarli in ogni altro modo e che svolge effettivamente una di tali attività;

d) «operatore riconosciuto»: operatore autorizzato ad operare conformemente all'art. 11 del regolamento;



e) «controlli di conformità»: i controlli compiuti sui prodotti ortofrutticoli in tutte le fasi di commercializzazione, conformemente al regolamento e secondo le procedure indicate nel manuale allegato al presente decreto e nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA, per verificare la conformità degli stessi alle norme di commercializzazione e alle altre disposizioni del Titolo II del regolamento e agli articoli 113 e 113-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007;

f) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

g) «Autorità di coordinamento»: l'autorità unica incaricata del coordinamento e del raccordo degli organismi interessati nelle materie disciplinate dal capo II del regolamento e dal presente decreto, ai sensi dell'art. 8 del regolamento;

h) «AGEA»: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;

i) «Organismo di controllo»: organismo incaricato allo svolgimento dei controlli di conformità in applicazione dell'art. 113-bis paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e conformemente alle disposizioni dell'art. 10 del regolamento;

j) «Agecontrol»: Agecontrol Spa;

k) «Regione»: la Regione o la Provincia autonoma competenti per territorio;

l) «manuale»: manuale operativo delle procedure allegato al presente decreto;

m) «BDNOO»: la banca dati nazionale degli operatori del settore ortofrutticolo, costituita in conformità all'art. 9 del regolamento;

n) «norma specifica»: la norma di commercializzazione stabilita per ciascuno dei 10 prodotti elencati all'art. 2 del regolamento, come definita nella parte B dell'allegato I al regolamento medesimo;

o) «norma generale»: la norma di commercializzazione generale, come definita nella parte A dell'allegato I al regolamento, a cui devono conformarsi i prodotti ai quali non si applica la norma specifica.

### Art. 3.

#### *Organismi competenti*

1. L'AGEA è l'autorità incaricata del coordinamento delle attività dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli freschi, nonché dei contatti, conformemente all'art. 8, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, nonché ai commi 1-bis e 1-quater dell'art. 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

2. L'autorità di coordinamento provvede a:

estrarre i campioni da assoggettare a verifica, sulla base dell'analisi dei rischi definita nel manuale e nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA, basata sulle informazioni contenute nella banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli di cui all'art. 9 dello stesso regolamento, nonché su qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria ai fini del controllo;

effettuare le dovute comunicazioni alla Commissione europea e alle altre autorità di coordinamento;

stabilire per ciascuna campagna di commercializzazione il programma nazionale delle attività, sulla base di quanto previsto all'art. 3-bis, comma 3, lettera a), ripartito per prodotti soggetti a norma specifica e per prodotti soggetti a norma generale, in conformità alle disposizioni dettate dal regolamento, dal presente decreto e dalle disposizioni attuative emanate dall'AGEA;

emanare le disposizioni attuative delle procedure di controllo, sulla base di quanto previsto all'art. 3-bis, comma 3, lettera b), al fine anche di assicurare l'uniformità di esecuzione a livello nazionale, agli organismi responsabili dei controlli, di cui ai commi 1 e 2, e verificarne, eventualmente anche con visite in loco, l'efficacia e la conformità.

3. Il Ministero svolge le funzioni di indirizzo generale sull'applicazione del regolamento.

### Art. 3-bis

#### *Organismi di controllo*

1. L'organismo responsabile dell'esecuzione delle attività legate ai controlli obbligatori di conformità alle norme di commercializzazione, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera e) del presente decreto, è l'Agecontrol.

2. Le Regioni, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, possono svolgere ulteriori controlli di conformità, secondo modalità e termini dalle stesse stabiliti, avvalendosi della banca dati nazionale e in conformità al manuale e alle disposizioni attuative emanate dall'AGEA, fornendo apposita comunicazione all'autorità di coordinamento e al Ministero.

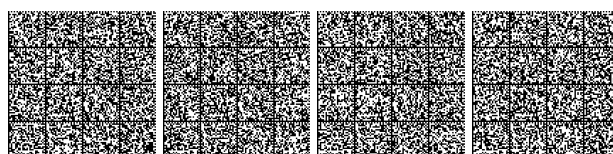
3. Presso l'autorità di coordinamento è costituito apposito Comitato, composto da 4 rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, 1 rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e 2 rappresentanti di AGEA, con i seguenti compiti:

a) proporre per ciascuna campagna di commercializzazione il programma nazionale delle attività, ripartito per prodotti soggetti a norma specifica e per prodotti soggetti a norma generale, in conformità alle disposizioni dettate dal regolamento, dal presente decreto e dalle disposizioni attuative emanate dall'AGEA;

b) redigere ed aggiornare le disposizioni attuative delle procedure di controllo, al fine anche di assicurare l'uniformità di esecuzione a livello nazionale, agli organismi responsabili dei controlli, di cui ai commi 1 e 2, e verificarne l'efficacia e la conformità;

c) effettuare il monitoraggio delle attività di verifica, definendo gli opportuni adeguamenti delle procedure utilizzate;

d) acquisire le risultanze e le eventuali disfunzioni registrate nell'esecuzione dei controlli ai fini dell'adozione, da parte dell'AGEA, delle misure d'intervento necessarie.



## Art. 4.

*Banca dati nazionale degli operatori  
del settore ortofrutticolo*

1. La banca dati, realizzata dall'AGEA all'interno del SIAN è messa a disposizione dell'Agecontrol, che ne cura il relativo aggiornamento, nonché delle Regioni, in base alle procedure previste nel manuale e nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA.

Sono tenuti all'iscrizione nella banca dati di cui all'art. 9 del regolamento, tutti gli operatori che prendono parte alla commercializzazione, anche nella fase di vendita al dettaglio, degli ortofrutticoli freschi soggetti a norme di commercializzazione.

Il manuale riporta le categorie in cui sono suddivisi gli operatori tenuti all'iscrizione nella banca dati.

2. Non sono tenuti all'iscrizione nella banca dati gli operatori di talune categorie individuate nel manuale e nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA, che non raggiungono il valore di fatturato di 60.000,00 euro al netto di IVA, riferito a tutti i prodotti soggetti a norme di commercializzazione, nonché tutti gli operatori che svolgono le loro attività unicamente per i prodotti e/o lavorazioni di cui all'art. 5, comma 1.

3. Per l'iscrizione alla banca dati e per i successivi eventuali aggiornamenti, gli operatori presentano all'Agecontrol apposita domanda, utilizzando la modulistica recata dalle disposizioni attuative emanate dall'AGEA.

4. L'Agecontrol cura l'istruttoria delle domande di iscrizione, di aggiornamento e di cancellazione, la verifica degli elementi in esse contenuti, l'eventuale risoluzione di anomalie, l'acquisizione informatica dei dati e delle informazioni in esse contenute all'interno della banca dati, nonché l'attribuzione e la comunicazione dei numeri di iscrizione agli operatori interessati.

5. L'Agecontrol ha facoltà di acquisire, anche nel corso dei controlli di conformità, ulteriori informazioni per gli operatori già iscritti, ai fini dell'aggiornamento d'ufficio della banca dati nazionale.

6. In banca nazionale dati sono acquisiti gli esiti dei controlli di conformità eseguiti presso le imprese e le eventuali sanzioni.

7. Le informazioni contenute nella banca dati, sono utilizzate anche per la classificazione delle categorie di operatori, di cui all'art. 10, paragrafo 2 del regolamento, riportate nel manuale.

8. Gli operatori esteri che svolgono la loro attività sul territorio nazionale, sono tenuti all'iscrizione alla banca dati nazionale.

## Art. 5.

*Esenzione dall'applicazione  
delle norme di commercializzazione*

1. Non sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme di commercializzazione degli ortofrutticoli:

a) i prodotti commercializzati alle condizioni previste dall'art. 3, paragrafo 1 del regolamento;

b) i prodotti che nell'ambito del territorio nazionale sono venduti, consegnati o avviati dal produttore a centri di condizionamento e di imballaggio o a centri di deposito, nonché i prodotti avviati, ma non ceduti, da centri di deposito verso centri di condizionamento e di imballaggio.

I prodotti esentati dall'obbligo di conformità alle norme di commercializzazione perché destinati alla trasformazione industriale, o all'alimentazione animale o ad altri usi non alimentari, importati da Paesi terzi o esportati verso tali Paesi, devono essere accompagnati da un certificato, conformemente alle specifiche disposizioni attuative emanate dall'AGEA.

## Art. 6.

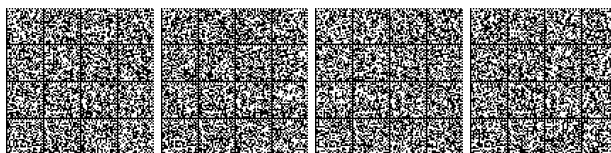
*Controlli sul mercato interno, nella fase  
di importazione e di esportazione*

1. Gli operatori che commercializzano prodotti ortofrutticoli sottoposti a norma specifica, nonché i prodotti soggetti alla norma generale indicati nel manuale, sul mercato interno e destinati al consumo allo stato fresco, sono soggetti, in tutti gli stadi della commercializzazione, a controlli a campione sul territorio nazionale, sulla base di un'analisi del rischio, secondo le disposizioni e le procedure degli articoli 10 e 20 del regolamento, nonché del manuale e delle disposizioni attuative emanate dall'AGEA.

2. I metodi di controllo sono conformi a quelli descritti nell'allegato VI al regolamento, mentre quelli relativi al controllo della conformità nella fase della vendita al minuto al consumatore, sono definiti nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA e nel manuale delle procedure.

3. Gli operatori iscritti nella banca dati nazionale, forniscono all'Agecontrol le informazioni, di cui all'art. 10, paragrafo 4 del regolamento, necessarie all'organizzazione e all'esecuzione dei controlli, sulla base delle modalità riportate dalle disposizioni attuative emanate dall'AGEA e dal manuale delle procedure.

4. Gli operatori esentati dall'iscrizione nella banca dati, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del presente decreto, sono in ogni caso tenuti, per i casi previsti, al rispetto delle norme di commercializzazione.



5. Se dai controlli emergono irregolarità significative, l'autorità di coordinamento dispone l'aumento della frequenza dei controlli, eventualmente preventivata, relativamente agli operatori, ai prodotti, al luogo di origine o ad altri parametri pertinenti con la tipologia di irregolarità.

6. Nelle fasi di esportazione ed importazione, da o verso i Paesi terzi, sono effettuati, ai sensi dell'art. 12 del regolamento, controlli sistematici su tutti i prodotti soggetti a norma specifica, nonché su quelli soggetti alla norma generale elencati nel manuale e nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA, ad esclusione delle partite che sulla base dell'analisi dei rischi non necessitano di un controllo. Il certificato di conformità, conforme all'allegato III del regolamento, rilasciato dall'organismo di controllo, accompagna le dichiarazioni di esportazione e/o le dichiarazioni di immissione in libera pratica dei prodotti sottoposti a controllo.

7. Sulla base di un'analisi di rischio, il manuale e le disposizioni attuative emanate dall'AGEA indicano la percentuale minima di controllo delle partite importate da Paesi terzi, accompagnate dal certificato di conformità rilasciato dall'organismo di controllo di un Paese terzo, riconosciuto ai sensi dell'art. 13 del regolamento.

8. L'Agecontrol, in caso di riscontro di prodotti non conformi, provenienti da altro Stato membro dell'Unione europea o da un Paese terzo, ne dà immediata comunicazione all'autorità di coordinamento.

9. L'Agecontrol e gli organismi di controllo entro il 31 marzo di ciascun anno, inviano all'autorità di coordinamento, al Ministero ed alle Regioni una relazione dettagliata sui risultati dei controlli dell'anno precedente, secondo lo schema contenuto nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA.

#### Art. 7.

##### *Operatori riconosciuti*

1. Sulla base delle disposizioni di cui all'art. 11 del regolamento e secondo le procedure indicate nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA gli operatori che ne fanno richiesta, classificati nella categoria di rischio più bassa e che sono in possesso dei requisiti richiesti e offrono particolari garanzie circa la conformità alle norme di commercializzazione, possono essere autorizzati ad apporre su ogni confezione dei prodotti commercializzati sul mercato comunitario, una etichetta, conforme al facsimile di cui all'allegato II del regolamento e/o a controllare direttamente le partite destinate all'esportazione verso paesi terzi, tenendo un apposito registro secondo le modalità prescritte nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA.

2. L'autorizzazione ha una durata di tre anni e può essere tacitamente rinnovata. L'Agecontrol, sulla base di un'analisi del rischio determinata dall'autorità di coordinamento, esegue controlli per accertare il rispetto delle condizioni per il mantenimento dell'autorizzazione, che qualora non risultino più rispettate, viene revocata. Ogni operatore è sottoposto a controllo per la verifica dei requisiti, almeno due volte ogni tre anni.

3. In caso di applicazione del comma 1, secondo le procedure indicate nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA, il certificato di conformità viene emesso dall'Agecontrol, che certificherà almeno il 10% del totale delle partite annualmente destinate all'esportazione da ogni singolo operatore autorizzato.

#### Art. 8.

##### *Comunicazioni*

1. L'autorità di coordinamento effettua le seguenti comunicazioni alla Commissione europea, al Ministero e alle Regioni:

a) le informazioni di cui al comma 8 dell'art. 6 del presente decreto, non appena ricevute dagli Organismi di controllo;

b) i sistemi di ispezione e di analisi del rischio contenuti nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA e nel manuale delle procedure, nonché ogni ulteriore modifica;

c) entro il 30 giugno di ogni anno, una sintesi dei risultati dei controlli effettuati dagli organismi di controllo, nel corso dell'anno precedente.

Le informazioni di cui alle lettere a) e b) sono inviate anche all'autorità di coordinamento degli Stati membri e ai Paesi terzi interessati.

#### TITOLO II

##### CONTROLLI BANANE

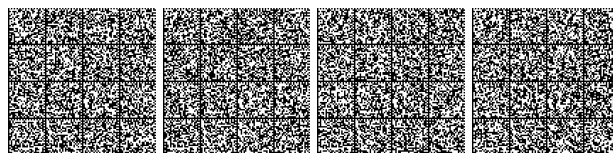
#### Art. 9.

##### *Controlli nel settore delle banane*

1. Le definizioni di cui all'art. 2, si applicano al presente Titolo per quanto compatibili.

2. L'AGEA, ai sensi del comma 1-*quinquies* dell'art. 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è l'autorità incaricata del coordinamento delle attività dei controlli di qualità nel settore delle banane.

3. L'AGEA, tramite l'Agecontrol, effettua i controlli di conformità alle disposizioni sulle norme di qualità delle banane, stabilite nel regolamento (CE) n. 2898/95 della Commissione del 15 dicembre 1995, secondo le disposizioni recate dal regolamento (CE) n. 2257/94 della Commissione del 16 settembre 1994, nonché delle disposizioni emanate dall'AGEA. I controlli sono eseguiti sulle banane destinate al consumo fresco, nelle fasi di importazione dai Paesi terzi



e di primo sbarco in caso di banane prodotte nella Comunità.

4. Qualora le banane non risultino conformi, si applicano le disposizioni del regolamento, per quanto di pertinenza.

5. Sulla base di quanto previsto dall'art. 7 del regolamento (CE) n. 2898/95 e secondo le procedure indicate nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA, gli operatori che ne fanno richiesta, a condizione che risultino in possesso dei requisiti previsti, possono essere esentati dal controllo.

L'Agecontrol, secondo le procedure indicate nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA, certifica almeno il 10% del totale delle partite annualmente importate da ogni singolo operatore esentato.

L'autorità di coordinamento comunica alla Commissione e al Ministero l'elenco degli operatori che beneficiano dell'esenzione dei controlli sulle banane e i casi di revoca di tale beneficio.

### TITOLO III

#### NORME GENERALI E TRANSITORIE

#### Art. 10.

##### *Accertamento delle violazioni*

1. Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 306/2002 e successive modificazioni, l'Agecontrol e le Regioni provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative e all'applicazione delle relative sanzioni, ferme restando le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Se in occasione dei controlli di cui all'art. 6 del presente decreto, il personale incaricato del controllo prende atto della non conformità alla norma di commercializzazione generale, per prodotti diversi da quelli indicati nel manuale e nelle disposizioni attuative emanate da AGEA, applica la sanzione conseguente.

3. Il pagamento per le somme dovute per le sanzioni irrogate dall'Agecontrol, a decorrere dal 1° luglio 2009, è effettuato a favore dell'autorità di coordinamento, secondo le procedure riportate nel manuale e nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA.

4. Il pagamento per le somme dovute per le sanzioni irrogate dagli Organismi di controllo a decorrere dal 1° luglio 2009 è effettuato a favore delle Regioni nel cui territorio è stata rilevata l'infrazione.

#### Art. 11.

##### *Norme transitorie*

1. Gli operatori autorizzati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) del presente decreto, possono continuare ad utilizzare, fino ad esaurimento delle scorte, le etichette fac-simili di cui all'allegato II del regolamento.

2. Le autorizzazioni concesse agli operatori anteriormente al 1° luglio 2009 continuano ad applicarsi per il periodo in relazione al quale sono state concesse; tuttavia essi devono dimostrare di disporre entro il 31 dicembre 2009, di addetti al controllo che abbiano ricevuto una formazione riconosciuta dall'Agecontrol, conforme a quanto previsto dalle disposizioni attuative emanate dall'AGEA, di attrezzature adeguate per il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti, qualora ciò non sia previsto dall'autorizzazione già concessa.

3. L'AGEA adotta le disposizioni necessarie ad assicurare la transizione al nuovo sistema dei controlli, compreso l'aggiornamento della banca dati nazionale, di cui all'art. 4 del presente decreto.

4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla rivisitazione del manuale delle procedure, con decreto ministeriale da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

#### Art. 12.

##### *Abrogazioni*

1. I decreti ministeriali del 1° agosto 2005, del 9 marzo 2006 e dell'8 agosto 2008 sono abrogati e le relative disposizioni, a decorrere dal 1° luglio 2009, sono sostituite da quelle contenute nel presente decreto.

#### Art. 13.

##### *Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

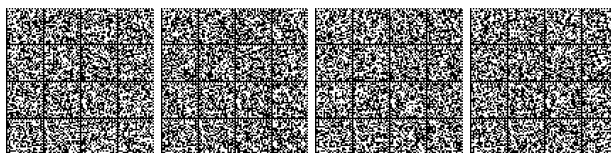
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2009

*Il Ministro: ZAIA*

*Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2009*

*Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 87*



## Allegato

**Manuale operativo delle procedure****1. ORTOFRUTTICOLI FRESCHI OGGETTO DI CONTROLLO DI CONFORMITA'**

Sono soggetti, a controlli in tutti gli stadi della commercializzazione, sia sul mercato interno che nelle fasi di importazione ed esportazione, gli operatori che commercializzano:

- i prodotti ortofrutticoli sottoposti a norma specifica destinati al consumo allo stato fresco;
- i seguenti prodotti soggetti alla norma generale destinati al consumo allo stato fresco:
  - meloni,
  - cipolle,
  - fagiolini,
  - carciofi,
  - melanzane,
  - cavolfiori,
  - carote,
  - aglio
  - ciliegie.

L'autorità di coordinamento adotta le disposizioni attuative, secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 3 bis del presente decreto, in ordine alle procedure per l'effettuazione dei controlli e per l'applicazione delle deroghe previste dal regolamento.

In relazione alle esenzioni e deroghe, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento, ad eccezione di quella prevista al paragrafo 3 del medesimo articolo.

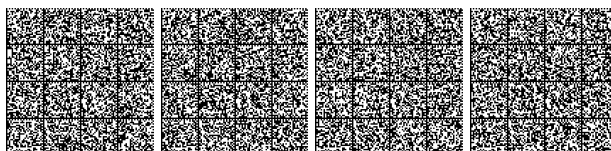
**2. ANALISI DI RISCHIO**

In base alle disposizioni contenute nel regolamento e nell'art. 113 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007, i controlli selettivi per verificare la conformità dei prodotti alle norme di commercializzazione, devono essere basati su un'analisi del rischio e concentrati nella fase precedente alla spedizione dalle zone di produzione, all'atto del condizionamento o del carico della merce.

Per i prodotti provenienti da Paesi terzi, il controllo deve essere effettuato prima dell'immissione in libera pratica.

Nell'articolo 10 del regolamento sono indicati i criteri da considerare, affinché i controlli di conformità siano svolti in maniera selettiva.

L'autorità di coordinamento, secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 3 bis del presente decreto, potrà includere ulteriori criteri di valutazione del rischio e definirà, nelle disposizioni attuative, gli indici da attribuire a ciascuno dei criteri.



In particolare, per quanto concerne il mercato interno, si terrà conto dei criteri di seguito elencati ed articolati nelle relative tabelle di riferimento:

- Classificazione degli operatori
- Classificazione delle attività
- Gamme dei prodotti
- Valore commercializzato
- Risultati dei controlli
- Presenza dei sistemi di assicurazione della qualità

Sulla base del totale degli indici l'autorità di coordinamento fissa le disposizioni circa l'estrazione periodica dei controlli, (mensile o bimestrale) e le attività conseguenti.

L'autorità di coordinamento, sentiti gli organismi di controllo, rivede ed aggiorna periodicamente gli elementi necessari per la formulazione dell'analisi dei rischio.

### **Criteri da utilizzare nell'analisi di rischio da applicare per i controlli sul mercato interno**

Al fine di valutare il rischio che un operatore metta in vendita dei prodotti non conformi alle norme, risulta necessario individuare dei parametri che saranno suddivisi fra rischio statistico e rischio casuale.

I parametri di rischio statistico sono costituiti dagli elementi economici degli operatori, cioè dalla loro posizione nella catena commerciale (OP, cooperative, imprenditori agricoli, centrali di condizionamento, centri di distribuzione ecc.), dall'ampiezza dell'offerta (prodotti stagionali, assortimenti parziali o totali ecc.) e dal volume d'affari.

Il parametro di rischio casuale scaturisce dai risultati dei controlli eseguiti nell'ultimo anno.

| <b>CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERATORI</b>                         |
|----------------------------------------------------------------|
| Imprenditore agricolo                                          |
| Organizzazioni di produttori/Cooperative di produttori         |
| Centrali di acquisto e piattaforme per la grande distribuzione |
| Grossista operatore contoterzista/importatore/esportatore      |
| Operatori che effettuano vendite a distanza (internet)         |
| Dettagliante/specialista                                       |

| <b>CLASSIFICAZIONE DELL'ATTIVITA'</b>                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Cessione di prodotti destinati al consumo in ambito locale                      |
| Cessione di prodotti e relativa spedizione in ambito nazionale                  |
| Cessione, con relativa spedizione, di prodotti sui mercati degli altri paesi UE |
| Esportazione di prodotti sui mercati dei paesi terzi                            |



|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Acquisto di prodotti sui mercati locali               |
| Acquisto di prodotti sul mercato nazionale            |
| Acquisto di prodotti sui mercati degli altri Paesi UE |
| Importazione di prodotti da mercati di Paesi terzi    |
| Contratti a distanza anche via internet               |

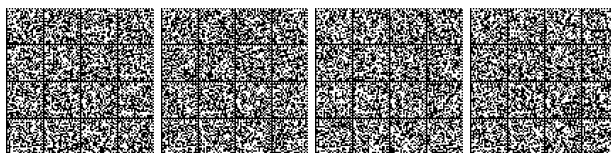
|                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GAMMA DI PRODOTTI</b>                                                                                                          |
| Gamma dei prodotti ortofrutticoli con norma specifica o generale (elenco prodotti indicati nel manuale)                           |
| Gamma degli altri prodotti ortofrutticoli con norma generale (allegato 1, parte IX del regolamento (CE) n. 1234/2007)             |
| Gamma stagionale                                                                                                                  |
| Monoprodotto (prodotti ortofrutticoli con norma specifica o generale (elenco prodotti indicati nel manuale)                       |
| Monoprodotto (altri prodotti ortofrutticoli con norma generale di cui all'allegato 1, parte IX del regolamento (CE) n. 1234/2007) |

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| <b>VALORE COMMERCIALIZZATO €(al netto di IVA)</b> |
| fino a 60.000                                     |
| 60.000 - 180.000                                  |
| 180.000 - 540.000                                 |
| superiore a 540.000                               |

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RISULTATI DEI CONTROLLI (decreto legislativo n.306/2002)</b>                                                          |
| Conformità tecnica                                                                                                       |
| Indicazioni esterne                                                                                                      |
| Presentazione                                                                                                            |
| Logo comunitario                                                                                                         |
| Mancata iscrizione/aggiornamento a BNDOO                                                                                 |
| Mancata comunicazione agli organismi di controllo delle informazioni di cui all'articolo 10 paragrafo 4 del regolamento. |
| Sanzioni irrogate                                                                                                        |

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| <b>PRESENZA DI SISTEMI DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ</b> |
| Si                                                        |
| No                                                        |

La classificazione di un operatore viene effettuata sulla base degli indici dei parametri statistici e casuali, sulla base delle informazioni contenute in banca dati, o da altre fonti informative. La combinazione di tali indici determina il fattore di rischio che individua il singolo operatore, e che



orienterà la frequenza dei controlli. Gli operatori che presentano un alto grado di rischio sono controllati più frequentemente rispetto a quelli che presentano un rischio medio.

In base a tale criterio sono definiti tre gruppi, che individuano gradienti di rischio che orienteranno la frequenza percentuale dei controlli:

Gruppo 1) - Operatori ad alto rischio - almeno 1 controllo semestrale -  
40 % probabilità estrazione

Gruppo 2) - Operatori a medio rischio - almeno 1 controllo annuale -  
35 % probabilità estrazione

Gruppo 3) - Operatori a basso rischio - almeno 1 controllo ogni 18 mesi -  
25 % probabilità estrazione

Percentuali minime, distinte per tipologia di prodotto, che dovranno essere soggette a controllo di conformità (articolo, 10, paragrafo 2, lett. b, del regolamento).

| PRODOTTO                                                                                    | PERCENTUALE MINIMA DI CONTROLLO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| presenza di prodotti soggetti a norme specifiche o generale (prodotti indicati nel manuale) | 80                              |
| assenza di prodotti soggetti a norme specifiche o generale (prodotti indicati nel manuale)  | 20                              |

Percentuali minime di operatori che dovranno essere soggette a controllo di conformità

| OPERATORI                                                                | PERCENTUALE MINIMA DI CONTROLLO<br>(in base alla distribuzione territoriale) |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| grossisti                                                                | 10                                                                           |
| GDO – dettaglianti                                                       | 26                                                                           |
| centrali di acquisto                                                     | 1                                                                            |
| OP – COOP.                                                               | 3                                                                            |
| imprenditori agricoli - grossista                                        | 50                                                                           |
| Grossisti (condizionamento e smistamento)<br>– importatore - esportatore | 10                                                                           |

Sulla base della combinazione tra l'appartenenza ad una specifica categoria di rischio e ad una particolare tipologia di operatori, o tipologie di prodotti, l'Autorità di coordinamento procederà all'individuazione periodica del campione. Tale procedura è finalizzata al rispetto, nel consuntivo annuale dei controlli, delle percentuali minime così come sopra determinate, per ciascun operatore e per ciascun gruppo di rischio.



**ANALISI DI RISCHIO DA APPLICARE PER I CONTROLLI NELLA FASE DI IMPORTAZIONE E ESPORTAZIONE****Partite non controllate in importazione in base al disposto dell'art. 12, par.1, lettera c) del regolamento.**

L'art.12, par.1, lettera c) del regolamento stabilisce che, in deroga al par.1, lettera a) del medesimo articolo, per i casi in cui la non conformità di partite di prodotti, derivante dall'analisi del rischio sia limitata, l'AGEA può decidere di non effettuare il controllo su tali partite. A tal fine, informa la Commissione e il Ministero, e adotta le necessarie disposizioni per gli Organismi di controllo.

Al fine di adempiere in modo congruo al controllo in importazione in base all'opzione lasciata agli Stati membri, si ritiene adeguato un livello minimo di controllo non inferiore al 60% delle partite.

**Partite non controllate in importazione in base al disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento.**

In base a quanto previsto dall'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento, potranno essere riconosciuti i controlli di conformità eseguiti sulle partite controllate dai paesi che dispongano di organismi di controllo riconosciuti il cui elenco è fornito all'allegato IV del regolamento.

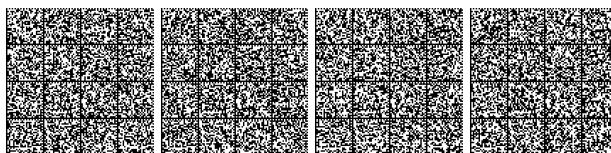
Le partite provenienti da tali paesi dovranno essere controllate, in base ad un'analisi di rischio che tenga conto anche dei parametri OECD, in una percentuale minima che non deve essere inferiore al 10 %.

**3. BANCA NAZIONALE DATI DEGLI OPERATORI ORTOFRUTTICOLI**

Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento, è istituita una banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli - BDNOO, cui sono tenuti ad iscriversi – fatte salve le deroghe previste – gli operatori rientranti nelle categorie di seguito definite, che detengano i prodotti ortofrutticoli indicati all'allegato I, parte IX, del regolamento (CE) 1234/2007, soggetti alla conformità con le norme di commercializzazione, di cui agli articoli 113 e 113 bis del medesimo regolamento, ai fini del consumo in ambito comunitario, dell'avvio verso i Paesi terzi o dell'importazione.

La banca dati contiene per ciascun operatore almeno le seguenti informazioni:

- numero di registrazione in BDNOO
- Codice fiscale (obbligatorio)
- Partita Iva
- ragione sociale
- indirizzo sede legale e punti di commercializzazione
- posizione occupata nella catena commerciale
- risultanze di controlli condotti a suo carico



- identificazione referenti per la conformità dei prodotti ortofrutticoli commercializzati
- gamma prodotti trattati ed eventuale stagionalità
- valore commercializzato
- risultanze dell' iter sanzionatorio
- esito dei controlli regionali

Gli operatori sono tenuti a fornire le informazioni che l'autorità di coordinamento ritenga necessarie per la costituzione e l'aggiornamento della banca dati Tali informazioni devono essere fornite utilizzando la modulistica, predisposta dall'autorità di coordinamento, ai sensi degli articoli 3 e 3 bis del presente decreto, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della ditta.

Le imprese e le organizzazioni di nuova costituzione (grossisti di mercato, conto terzisti, organizzazioni dei produttori e cooperative di produttori non associati ad OP o ad altra cooperativa), sono tenute a richiedere l'iscrizione in banca dati entro e non oltre 60 giorni dall'inizio dell'attività o dalla conclusione dell'anno in cui si è realizzata la condizione che determina l'obbligo di iscrizione. Tale limite temporale si applica anche a qualsivoglia modifica integrazione o variazione dei dati dichiarati ai fini dell'iscrizione.

Per quanto riguarda le aziende autorizzate all'uso del logo comunitario e/o all'autocontrollo la banca dati dispone di apposite sezioni ove sono registrati gli elementi che hanno dato luogo alle autorizzazioni e i riferimenti agli esiti dei controlli eseguiti.

La banca dati è resa accessibile agli organismi di controllo nonché agli altri Enti o Organismi all'uopo autorizzati secondo modalità stabilite dall'autorità di coordinamento, ai sensi dagli articoli 3 e 3 bis del presente decreto.

### **Funzioni della banca dati**

Periodicamente, secondo le procedure definite dall'autorità di coordinamento, mediante i servizi resi disponibili dal SIAN, verranno estratti i singoli punti di controllo afferenti gli operatori registrati nella banca dati.

Gli esiti risultanti dall'utilizzo delle check list precompilate, sono contenuti e disponibili nella banca dati mediante le funzionalità messe a disposizione dal SIAN, dove andranno a implementare le informazioni necessarie all'analisi dei rischi, nonché la messa a disposizione del Ministero, delle Regioni, e degli altri soggetti che ne abbiano interesse.

In caso di necessità, l'organismo di controllo, mediante autorizzazione dell'AGEA, potrà aggiungere fino al 10% annuale di check list oltre quelle estratte in funzione dei carichi di lavoro, della stagionalità, della località ove si trova il punto di controllo.

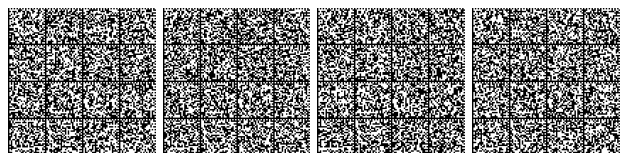


**Categorie degli operatori ortofrutticoli, tenute all'iscrizione alla banca dati :**

- 1) grossisti di mercato e fuori mercato (operatori che commercializzano all'interno o al di fuori dei mercati all'ingrosso, che utilizzano gli appositi stand e/o che sono in possesso di magazzini idonei per la commercializzazione dei prodotti);
- 2) imprese che commercializzano per conto terzi (es. commissionari);
- 3) organizzazioni dei produttori (OP);
- 4) cooperative di produttori non associati ad OP o ad altra cooperativa;
- 5) imprenditori agricoli (non associati ad OP o a cooperative) con un volume annuo commercializzato, superiore a € 60.000, al netto di IVA;
- 6) centrali di acquisto per la grande distribuzione;
- 7) grande distribuzione organizzata GDO (ipermercati, supermercati, discount ed altre grandi superfici di vendita con un volume annuo di commercializzato del comparto ortofrutticolo superiore a € 60.000, al netto di IVA);
- 8) dettaglianti (con volume annuo commercializzato superiore a € 60.000 ,al netto di IVA);
- 9) tutti gli operatori che effettuano importazioni e/o esportazioni di prodotti ortofrutticoli freschi di cui all'allegato I, parte IX, del regolamento (CE) 1234/2007 da e verso paesi terzi all'Unione;
- 10) operatori che effettuano la vendita a distanza anche via internet.

**Operatori non tenuti all'iscrizione in banca dati :**

- 1) Imprenditori agricoli
  - che vendano, consegnino o avviino prodotti ortofrutticoli a centri di confezionamento, d'imballaggio o deposito, situati nell' ambito nazionale di produzione;
  - che avviino esclusivamente i prodotti ortofrutticoli ad impianti di trasformazione;
  - che cedano nella propria azienda i prodotti ortofrutticoli direttamente al consumatore, per il fabbisogno personale di quest'ultimo;
  - associati ad OP o cooperativa, che conferiscano esclusivamente prodotti ortofrutticoli alle organizzazioni di produttori o alle cooperative di appartenenza per la commercializzazione;
  - non associati ad OP o a Cooperativa con volume annuo di prodotto commercializzato inferiore a € 60.000. Tale importo è riferito all'anno precedente, escludendo l'IVA;
- 2) cooperative che conferiscano esclusivamente prodotti alle organizzazioni dei produttori per la commercializzazione;
- 3) imprenditori di centri di deposito che avviino prodotti ortofrutticoli verso i centri di confezionamento e di imballaggio, all'interno dell'ambito nazionale di produzione;
- 4) strutture della G.D.O. (ipermercati, supermercati, discount ed altre grandi superfici di vendita) con un volume annuo di prodotto commercializzato del comparto ortofrutticolo inferiore a € 60.000. Tale importo è riferito all'anno precedente, escludendo l'IVA;



- 5) dettaglianti (esercizi specializzati in frutta e verdura, ambulanti), con un volume annuo di prodotto commercializzato inferiore a € 60.000. Tale importo è riferito all'anno precedente, escludendo l'IVA;
- 6) persone fisiche o giuridiche, la cui attività nel settore degli ortofrutticoli, consiste esclusivamente nel trasporto delle merci (trasportatori).
- 7) persone fisiche o giuridiche, la cui attività nel settore degli ortofrutticoli consistano nella sola commercializzazione, in ambito nazionale, di prodotti destinati alla trasformazione industriale, o destinati all'alimentazione animale o ad altri usi non alimentari.

#### **4. COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE**

Gli operatori che commercializzano prodotti ortofrutticoli oggetto di controllo di conformità, per i quali sono stabilite norme commercializzazione, sia sul mercato interno che nelle fasi di importazione ed esportazione destinati al consumo allo stato fresco al di fuori dell'ambito nazionale ma in ambito UE, sono tenuti a fornire, agli organismi di controllo, in applicazione dell'art. 10, par.4, del regolamento, le informazioni che questi ritengono necessarie per l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli, così come previsto nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA.

Nelle suddette informazioni sono incluse le comunicazioni obbligatorie dei dati contenuti nella "Notifica di spedizione" e nella "Richiesta di controllo", secondo modalità e termini previsti dalle disposizioni attuative emanate dall'AGEA.

Le fatture ed i documenti di trasporto, escluse le ricevute per il consumatore finale, debbono riportare diciture ed informazioni previste dalle disposizioni attuative emanate dall'AGEA.

I detentori e gli operatori ortofrutticoli sono tenuti a fornire le informazioni e la documentazione richiesta durante l'esecuzione dei controlli, ovvero a farle pervenire all'Organismo di controllo per il completamento degli accertamenti, entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta. Tale termine è valido anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 4, del presente decreto, in merito all'istruttoria delle domande di iscrizione alla Banca Dati Nazionale Operatori Ortofrutticoli. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 1580/2007.

#### **5. APPLICAZIONE DELLE SANZIONI**

In base all'articolo 1, comma 6 della Legge n. 71/2005, che modifica il decreto legislativo del 10 dicembre 2002, n. 306, il potere di accertamento delle violazioni amministrative e l'applicazione delle relative sanzioni, è attribuito all'Agecontrol S.p.a. e alle Regioni e Province autonome per i controlli di rispettiva competenza.

L'Autorità di coordinamento adotta, ai sensi degli articoli 3 e 3 bis del presente decreto, le procedure per l'applicazione delle sanzioni e per il loro pagamento.



DECRETO 8 luglio 2009.

**Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste».**

#### IL DIRETTORE GENERALE

DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale n. 126 del 3 giugno 2009, con il quale è stata individuata la società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» come soggetto conforme alla norma EN 45011 e pertanto idoneo a svolgere le funzioni di controllo di cui all'art. 48 del regolamento CE n. 479/2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1971 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Valle d'Aosta» o

«Vallée d'Aoste» ed approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota della Regione Valle d'Aosta - Assessorato agricoltura e risorse naturali - con la quale è stata individuata «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» quale Organismo di Controllo del v.q.p.r.d. sopra citato;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata da «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.», e il parere favorevole espresso dalla Regione Valle d'Aosta sul piano di controllo e sul prospetto tariffario;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.»;

Decreta:

#### Art. 1.

1. La società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» con sede in Roma, Via Piave, 24, è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 48 del Regolamento (CE) n. 479/2008 per la DOC «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

#### Art. 2.

1. La società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» autorizzata, di seguito denominata «Organismo di Controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la Provincia ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di Controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare l'Albo dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione, preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di Controllo autorizzato degli



oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto – ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 – attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'Organismo di Controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo.

#### Art. 3.

1. I soggetti immessi nel sistema di controllo rilasciano all'Organismo di Controllo, sotto la propria responsabilità, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto una autodichiarazione che attesti la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

#### Art. 4.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano di controllo, il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'articolo 1, comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di Controllo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi come indicati nella documentazione presentata.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

#### Art. 5.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato dovrà richiedere ai soggetti immessi nel sistema di controllo l'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino v.q.p.r.d. ed atte a divenire v.q.p.r.d. detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotato nella contabilità obbligatoria di cantina.

#### Art. 6.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato fornisce all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari ed alla Regione Valle d'Aosta gli elementi ed i dati conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività di controllo e certificativa.

2. Appena completata la realizzazione da parte dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari di un sistema informatico dedicato, l'Organismo di Controllo autorizzato dovrà procedere all'inserimento nello stesso dei dati di cui al comma 1.

#### Art. 7.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - e dalla competente Regione Valle d'Aosta.

#### Art. 8.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di Controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto ha validità di tre anni dalla data di emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2009

*Il direttore generale:* LA TORRE

09A08925

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 4 febbraio 2009.

**Ammissione alle agevolazioni dei DM35692 e DM35706 ai sensi dell'articolo 13 del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000.**

### IL DIRETTORE GENERALE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori", e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.);



Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297" e, in particolare, l'articolo 13 che disciplina gli interventi relativi a specifiche iniziative di programmazione;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000 di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n.274;

Visto l'Accordo di Programma Quadro "Distretto Tecnologico per i Sistemi Intelligenti Integrati" stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e la regione Liguria in data 28 settembre 2005 che prevede complessive risorse a carico del MIUR legge n. 297/99 Art. 13 per la realizzazione dell'intervento denominato "Ricerca Industriale nell'ambito del Distretto Tecnologico per i Sistemi Intelligenti Integrati" pari a 25 milioni di euro;

Viste le domande DM35692 e DM35706 presentate da SIIT S.C.p.A., nell'ambito del Distretto Tecnologico per i Sistemi Intelligenti Integrati, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Effettuate ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 593 dell'8 agosto 2000 le previste attività istruttorie;

Acquisiti gli esiti istruttori dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato che l'Amministrazione ha trasmesso al Comitato;

Acquisiti il parere del Comitato in ordine alla finanziabilità dei progetti DM35692 e DM35706 espresso nella riunione del 17 dicembre 2008;

Viste le disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.) per l'anno 2006 con particolare riferimento alle risorse destinate a specifiche iniziative di programmazione;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta la necessità di adottare, per i suddetti progetti ammissibili al finanziamento e nei limiti delle disponibilità finanziarie, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo per ciascuno forme, misure, modalità e condizioni del finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

1. I progetti di ricerca DM35692 dal titolo "Sistema INTEgrato per la Sicurezza ad Intelligenza diStribuita - SINTESIS" e DM35706 dal titolo "Sistemi intelligenti per la gestione del paziente nel ciclo diagnostico e terapeutico" presentati da SIIT S.C.p.A., ai sensi dell'articolo 13 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593, sono ammessi agli interventi previsti dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'articolo 5 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 4.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 3.953.910,00 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle apposite disponibilità del F.A.R. relative all'anno 2006, con particolare riferimento alle risorse destinate a specifiche iniziative di programmazione.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2009

Il direttore generale: CRISCUOLI

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 19



ALLEGATO

**Generalità del Progetto**

- Domanda: DM35692 del 03/10/2006

- Progetto di Ricerca

Titolo:

Sistema INTEgrato per la Sicurezza ad Intelligenza diStribuita (SINTESIS)

Inizio Attività: 01/03/2008

Durata mesi: 18

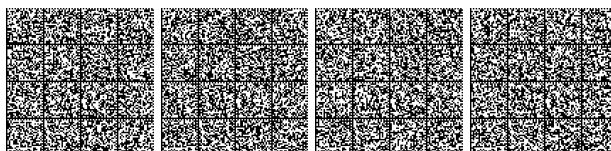
Inizio Attività:

- Beneficiari

**SIIT S.C.P.A.**

GENOVA - (GE)

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| • Costo Totale                               | € 3.600.000,00 |
| - di cui attività di Ricerca Industriale     | € 2.680.000,00 |
| - di cui attività di Sviluppo Precompetitivo | € 920.000,00   |
| - di cui attività di Formazione              | € -            |
| al netto di recuperi pari a                  | € -            |

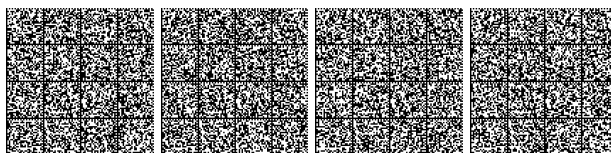


**Imputazione territoriale costi del Progetto**

|                        | RICERCA INDUSTRIALE |                   |         |                      |                |          |           |
|------------------------|---------------------|-------------------|---------|----------------------|----------------|----------|-----------|
|                        | Eleggibile Lett.a   | Eleggibile Lett.c | Ob. 2   | Sostegno Transitorio | Non Eleggibile | Extra UE | Totale    |
| Personale              | -                   | 1.027.800         | 151.200 | -                    | 428.400        | -        | 1.607.400 |
| Spese generali         | -                   | 616.700           | 90.800  | -                    | 257.100        | -        | 964.600   |
| Attrezzature           | -                   | 2.000             | 2.000   | -                    | 32.000         | -        | 36.000    |
| Consulenze             | -                   | -                 | -       | -                    | -              | -        | -         |
| Prestazioni di terzi   | -                   | 67.000            | -       | -                    | -              | -        | 67.000    |
| Beni immateriali       | -                   | 5.000             | -       | -                    | -              | -        | 5.000     |
| Materiali              | -                   | -                 | -       | -                    | -              | -        | -         |
| Recuperi (da detrarre) | -                   | -                 | -       | -                    | -              | -        | -         |
| Subtotale              | -                   | 1.718.500         | 244.000 | -                    | 717.500        | -        | 2.680.000 |
| Investimenti           | -                   | -                 | -       | -                    | -              | -        | -         |
| Totale                 | -                   | 1.718.500         | 244.000 | -                    | 717.500        | -        | 2.680.000 |

|                        | SVILUPPO PRECOMPETITIVO |                   |       |                      |                |          |         |
|------------------------|-------------------------|-------------------|-------|----------------------|----------------|----------|---------|
|                        | Eleggibile Lett.a       | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 | Sostegno Transitorio | Non Eleggibile | Extra UE | Totale  |
| Personale              | -                       | 431.000           | -     | -                    | 47.200         | -        | 478.200 |
| Spese generali         | -                       | 258.500           | -     | -                    | 28.300         | -        | 286.800 |
| Attrezzature           | -                       | 105.000           | -     | -                    | -              | -        | 105.000 |
| Consulenze             | -                       | -                 | -     | -                    | -              | -        | -       |
| Prestazioni di terzi   | -                       | 17.000            | -     | -                    | -              | -        | 17.000  |
| Beni immateriali       | -                       | 33.000            | -     | -                    | -              | -        | 33.000  |
| Materiali              | -                       | -                 | -     | -                    | -              | -        | -       |
| Recuperi (da detrarre) | -                       | -                 | -     | -                    | -              | -        | -       |
| Subtotale              | -                       | 844.500           | -     | -                    | 75.500         | -        | 920.000 |
| Investimenti           | -                       | -                 | -     | -                    | -              | -        | -       |
| Totale                 | -                       | 844.500           | -     | -                    | 75.500         | -        | 920.000 |

Nessun costo di formazione



**Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto**

|                        | RICERCA INDUSTRIALE |                   |               |                |          |
|------------------------|---------------------|-------------------|---------------|----------------|----------|
|                        | Eleggibile Lett.a   | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 / SoTra | Non Eleggibile | Extra UE |
| Contributo nella spesa | 70%                 | 65%               | 60%           | 60%            | 60%      |
| Credito Agevolato      | -                   | -                 | -             | -              | -        |

|                        | SVILUPPO PRECOMPETTITIVO |                   |               |                |          |
|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|----------------|----------|
|                        | Eleggibile Lett.a        | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 / SoTra | Non Eleggibile | Extra UE |
| Contributo nella spesa | 45%                      | 40%               | 35%           | 35%            | 35%      |
| Credito Agevolato      | -                        | -                 | -             | -              | -        |

Nessuna forma d'intervento per la Formazione



**Agevolazioni deliberate per il Progetto**

|                                       | RICERCA INDUSTRIALE |                   |               |                |          |              |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|----------------|----------|--------------|
|                                       | Eleggibile Lett.a   | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 / SoTra | Non Eleggibile | Extra UE | Totale       |
| Contributo nella Spesa fino a Euro(*) | -                   | 1.117.025,00      | 146.400,00    | 430.500,00     | -        | 1.693.925,00 |
| Credito Agevolato fino a Euro(*)      | -                   | -                 | -             | -              | -        | -            |

|                                       | SVILUPPO PRECOMPETITIVO |                   |               |                |          |            |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|----------------|----------|------------|
|                                       | Eleggibile Lett.a       | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 / SoTra | Non Eleggibile | Extra UE | Totale     |
| Contributo nella Spesa fino a Euro(*) | -                       | 337.800,00        | -             | 26.425,00      | -        | 364.225,00 |
| Credito Agevolato fino a Euro(*)      | -                       | -                 | -             | -              | -        | -          |

\* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

5% Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

10% Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto

Nessuna agevolazione per la Formazione

**Agevolazioni totali deliberate per il Progetto**

|                                 | Ric. Industr. + Svil. Precomp. | Formazione | Totale       |
|---------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|
| Contributo nella Spesa fino a € | 2.058.150,00                   | -          | 2.058.150,00 |
| Credito Agevolato fino a €      | -                              | -          | -            |
| TOTALE                          | 2.058.150,00                   | -          |              |



ALLEGATO

**Generalità del Progetto**

- Domanda: DM35706 del 03/10/2006

- Progetto di Ricerca

Titolo:

Sistemi intelligenti per la gestione del paziente nel ciclo diagnostico e terapeutico

Inizio Attività: 01/01/2007

Durata mesi: 24

Inizio Attività:

- Beneficiari

**SIIT S.C.P.A.**

GENOVA - (GE)

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| • Costo Totale                               | € 3.193.200,00 |
| - di cui attività di Ricerca Industriale     | € 2.675.600,00 |
| - di cui attività di Sviluppo Precompetitivo | € 517.600,00   |
| - di cui attività di Formazione              | € -            |
| al netto di recuperi pari a                  | € -            |

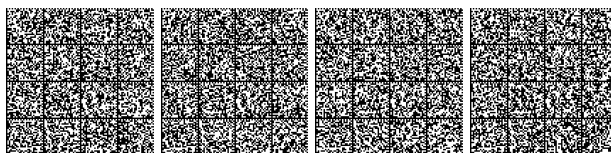


**Imputazione territoriale costi del Progetto**

|                        | RICERCA INDUSTRIALE |                   |         |                      |                |          |           |
|------------------------|---------------------|-------------------|---------|----------------------|----------------|----------|-----------|
|                        | Eleggibile Lett.a   | Eleggibile Lett.c | Ob. 2   | Sostegno Transitorio | Non Eleggibile | Extra UE | Totale    |
| Personale              | -                   | 1.016.000         | 153.000 | -                    | 377.000        | -        | 1.546.000 |
| Spese generali         | -                   | 609.600           | 91.800  | -                    | 226.200        | -        | 927.600   |
| Attrezzature           | -                   | 54.000            | 6.000   | -                    | 33.000         | -        | 93.000    |
| Consulenze             | -                   | 35.000            | 65.000  | -                    | -              | -        | 100.000   |
| Prestazioni di terzi   | -                   | -                 | -       | -                    | -              | -        | -         |
| Beni immateriali       | -                   | -                 | -       | -                    | -              | -        | -         |
| Materiali              | -                   | -                 | -       | -                    | 9.000          | -        | 9.000     |
| Recuperi (da detrarre) | -                   | -                 | -       | -                    | -              | -        | -         |
| Subtotale              | -                   | 1.714.600         | 315.800 | -                    | 645.200        | -        | 2.675.600 |
| Investimenti           | -                   | -                 | -       | -                    | -              | -        | -         |
| Totale                 | -                   | 1.714.600         | 315.800 | -                    | 645.200        | -        | 2.675.600 |

|                        | SVILUPPO PRECOMPETITIVO |                   |        |                      |                |          |         |
|------------------------|-------------------------|-------------------|--------|----------------------|----------------|----------|---------|
|                        | Eleggibile Lett.a       | Eleggibile Lett.c | Ob. 2  | Sostegno Transitorio | Non Eleggibile | Extra UE | Totale  |
| Personale              | -                       | 222.000           | 21.000 | -                    | 3.000          | -        | 246.000 |
| Spese generali         | -                       | 133.200           | 12.600 | -                    | 1.800          | -        | 147.600 |
| Attrezzature           | -                       | 68.000            | 9.000  | -                    | -              | -        | 77.000  |
| Consulenze             | -                       | -                 | -      | -                    | -              | -        | -       |
| Prestazioni di terzi   | -                       | 30.000            | -      | -                    | -              | -        | 30.000  |
| Beni immateriali       | -                       | -                 | -      | -                    | -              | -        | -       |
| Materiali              | -                       | 17.000            | -      | -                    | -              | -        | 17.000  |
| Recuperi (da detrarre) | -                       | -                 | -      | -                    | -              | -        | -       |
| Subtotale              | -                       | 470.200           | 42.600 | -                    | 4.800          | -        | 517.600 |
| Investimenti           | -                       | -                 | -      | -                    | -              | -        | -       |
| Totale                 | -                       | 470.200           | 42.600 | -                    | 4.800          | -        | 517.600 |

Nessun costo di formazione

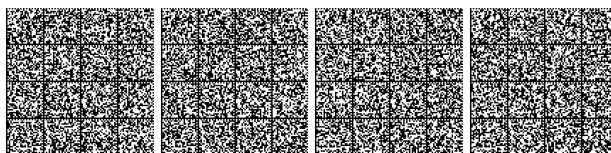


**Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto**

|                        | RICERCA INDUSTRIALE |                   |               |                |          |
|------------------------|---------------------|-------------------|---------------|----------------|----------|
|                        | Eleggibile Lett.a   | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 / SoTra | Non Eleggibile | Extra UE |
| Contributo nella spesa | 70%                 | 65%               | 60%           | 60%            | 60%      |
| Credito Agevolato      | -                   | -                 | -             | -              | -        |

|                        | SVILUPPO PRECOMPETTIVO |                   |               |                |          |
|------------------------|------------------------|-------------------|---------------|----------------|----------|
|                        | Eleggibile Lett.a      | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 / SoTra | Non Eleggibile | Extra UE |
| Contributo nella spesa | 45%                    | 40%               | 35%           | 35%            | 35%      |
| Credito Agevolato      | -                      | -                 | -             | -              | -        |

Nessuna forma d'intervento per la Formazione



**Agevolazioni deliberate per il Progetto**

|                                       | RICERCA INDUSTRIALE |                   |               |                |          |              |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|----------------|----------|--------------|
|                                       | Eleggibile Lett.a   | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 / SoTra | Non Eleggibile | Extra UE | Totale       |
| Contributo nella Spesa fino a Euro(*) | -                   | 1.114.490,00      | 189.480,00    | 387.120,00     | -        | 1.691.090,00 |
| Credito Agevolato fino a Euro(*)      | -                   | -                 | -             | -              | -        | -            |

|                                       | SVILUPPO PRECOMPETITIVO |                   |               |                |          |            |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|----------------|----------|------------|
|                                       | Eleggibile Lett.a       | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 / SoTra | Non Eleggibile | Extra UE | Totale     |
| Contributo nella Spesa fino a Euro(*) | -                       | 188.080,00        | 14.910,00     | 1.680,00       | -        | 204.670,00 |
| Credito Agevolato fino a Euro(*)      | -                       | -                 | -             | -              | -        | -          |

\* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

5% Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

10% Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto

Nessuna agevolazione per la Formazione

**Agevolazioni totali deliberate per il Progetto**

|                                 | Ric. Industr. + Svil. Precomp. | Formazione | Totale       |
|---------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|
| Contributo nella Spesa fino a € | 1.895.760,00                   | -          | 1.895.760,00 |
| Credito Agevolato fino a €      | -                              | -          | -            |
| TOTALE                          | 1.895.760,00                   | -          |              |

09A08844



## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

COMANDO GENERALE  
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

DECRETO 14 luglio 2009.

**Estensione dell'attività di certificazione della Società Rina S.p.A. di Genova, per l'esecuzione delle procedure di valutazione della conformità dell'equipaggiamento marittimo delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE e successivi emendamenti.**

### IL CAPO REPARTO CONTRAMMIRAGLIO

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica in data 3 dicembre 2008, n. 211 «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto la notifica del Registro Italiano Navale presso la Commissione europea con nota prot. n. 3002148 del 25 novembre 1998 al fine di esperire le procedure di cui all'art. 10 della direttiva 97/98/CE sull'equipaggiamento marittimo;

Vista l'istanza in data 28 giugno 2009 con la quale la Società RINA S.p.A. di Genova con sede in viale Corsica, 12, ha richiesto l'estensione dell'autorizzazione a certificare prodotti dell'allegato A.1, parte 4<sup>a</sup>, in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, e successive modificazioni;

Visto il decreto n. 136/2002 in data 8 marzo 2002, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con il quale viene costituito un Gruppo Ispettivo allo scopo di esperire le verifiche presso gli organismi richiedenti la designazione di cui al succitato decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;

Visto l'esito delle verifiche eseguite presso la sede della società RINA nei giorni 1, 2, 3 aprile 2009 dai rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

Preso atto degli obblighi attuativi del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, che prevede la designazione e la verifica periodica biennale degli organismi che procedono alla valutazione della conformità dell'equipaggiamento marittimo elencato nell'allegato A.1 del precitato decreto, secondo quanto indicato per ciascun tipo di equipaggiamento;

Decreta:

Art. 1.

La Società RINA S.p.A. con sede a Genova via Corsica, 12, è designata quale organismo di prova, per i moduli B, D, E, F, G ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, per l'esecuzione delle procedure di valutazione della conformità ai requisiti, previsti dagli strumenti internazionali indicati nell'allegato A.1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 407/1999, per i seguenti equipaggiamenti marittimi:

A.1/6.1 — Luci di navigazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2009

*Il Capo reparto Contrammiraglio: CARPINTERI*

09A08917

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 9 luglio 2009.

**Consultazione pubblica concernente l'identificazione e analisi dei mercati dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per clienti residenziali e non residenziali (Mercati n. 4 e n. 6 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE).** (Deliberazione n. 379/09/CONS).

#### L'AUTORITÀ

Nella sua riunione del Consiglio del 9 luglio 2009;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 - supplemento ordinario n. 154;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 - supplemento ordinario n. 136;

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;

Viste le direttive n. 2002/19/CE («direttiva accesso»), 2002/20/CE («direttiva autorizzazioni»), 2002/21/CE («direttiva quadro»), 2002/22/CE («direttiva servizio universale») pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 24 aprile 2002, L. 108;



Viste le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 165 dell'11 luglio 2002 (le «Linee Direttici»);

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215 (il «Codice»);

Vista la Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003 (la «precedente Raccomandazione»);

Vista la Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007 (la «Raccomandazione»);

Vista la Raccomandazione della Commissione del 15 ottobre 2008, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 301 del 12 novembre 2008;

Vista la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Visto l'accordo di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche del 27 gennaio 2004;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 380/06/CONS recante «Mercato dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per clienti residenziali e non residenziali (mercati n. 4 e n. 6 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato e definizione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 luglio 2006, n. 154;

Vista la delibera n. 605/07/CONS recante «Mercati della terminazione internazionale verso singole direttrici: identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e individuazione degli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 dicembre 2007, n. 295;

Vista la delibera n. 145/08/CONS di «Avvio del procedimento relativo ai mercati dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per clienti residenziali e non residenziali (mercati n. 4 e n. 6 della raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e individuazione degli eventuali obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo 2008, n. 75;

Vista la delibera n. 351/08/CONS di «Avvio del procedimento relativo alla valutazione della proposta di impegni presentati ai sensi della legge n. 248/06 dalla società Telecom Italia» del 25 giugno 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 luglio 2008, n. 165, che ha sospeso per novanta giorni i termini del procedimento avviato con la delibera n. 626/07/CONS;

Vista la delibera n. 542/08/CONS recante «Procedimento di valutazione della proposta di impegni presentati ai sensi della legge 248/06 da Telecom Italia di cui alla delibera 351/08/CONS: proroga dei termini di sospensione del procedimento avviato con delibera n. 626/07/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 ottobre 2008, n. 234, che ha prorogato di novanta giorni il termine di sospensione stabilito nella delibera n. 351/08/CONS;

Vista la delibera n. 718/08/CONS recante «Approvazione della proposta di impegni presentata da Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge n. 248/2006 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 dicembre 2008, n. 302;

Visti gli atti del procedimento istruttorio;

Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 11 del Codice, consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti dell'Autorità in merito alla proposta del provvedimento in esame;



Udita la relazione dei Commissari Roberto Napoli e Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta la consultazione sullo schema di provvedimento relativo alla identificazione ed analisi dei mercati dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per clienti residenziali e non residenziali.

2. Le modalità di consultazione e lo schema di provvedimento sottoposto a consultazione sono riportati rispettivamente negli allegati A e B della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

3. Copia della presente delibera, comprensiva degli allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli Uffici dell'Autorità in Napoli, Centro Direzionale, Isola B/5.

La presente delibera è pubblicata, priva degli allegati, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed in versione integrale nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 9 luglio 2009

*Il presidente:* CALABRÒ

*I commissari relatori:* NAPOLI-SAVARESE

09A08949

DELIBERAZIONE 17 luglio 2009.

**Proroga dei termini del procedimento istruttorio avviato con delibera n. 183/08/CONS.** (Deliberazione n. 403/09/CONS).

## L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 17 luglio 2009;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 - supplemento ordinario n. 154;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 e successive modificazioni del 19 maggio 2004;

Vista la delibera n. 183/08/CONS recante l'avvio del procedimento inerente al «Mercato delle linee affittate al dettaglio (mercato n. 7 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e individuazione degli eventuali obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere», ai sensi degli art. 18 e 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 103 del 3 maggio 2008;

Vista la delibera n. 315/09/CONS recante l'avvio della consultazione pubblica inerente al «Mercato delle linee affittate al dettaglio (mercato n. 7 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 24 giugno 2009;

Considerato che all'esito della procedura di consultazione, il cui termine è destinato a scadere in data 24 luglio 2009, sulla proposta di provvedimento riguardante la presente analisi di mercato sarà necessario all'Autorità un congruo lasso di tempo per valutare adeguatamente tutte le osservazioni espresse dai soggetti interessati in sede di consultazione;

Rilevato che, in relazione alle suesposte esigenze istruttorie, appare congruo determinare una proroga di quarantacinque giorni del termine fissato dalla delibera n. 183/08/CONS, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve in ogni caso le sospensioni di cui all'articolo 1, comma 4, di tale delibera;

Udita la relazione del commissario Roberto Napoli relatore ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. Il termine di conclusione del procedimento istruttorio di cui alla delibera n. 183/08/CONS pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 103 del 3 maggio 2008, fissato in centottanta giorni, è prorogato di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. La decorrenza dei termini di cui al comma precedente è sospesa nei casi indicati all'art. 1, comma 4, della delibera n. 183/08/CONS.

3. Restano immutate tutte le altre disposizioni della delibera n. 183/08/CONS.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 17 luglio 2009

*Il presidente:* CALABRÒ

*Il commissario relatore:* NAPOLI

09A08950



## AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 16 luglio 2009.

**Problematiche applicative delle disposizioni in materia di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione dopo il terzo decreto correttivo del Codice dei contratti.** (Determinazione n. 7/2009).

### L'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

#### *Premessa.*

Sono pervenuti all'Autorità numerosi quesiti interpretativi in merito alle problematiche applicative della nuova disciplina delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione introdotta nel decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 (d'ora innanzi «Codice») dal decreto legislativo n. 152/2008 (cd. terzo decreto correttivo). Stante la complessità del tema, l'Autorità ha deliberato di adottare un atto a carattere generale contenente indicazioni applicative relativamente alla disciplina delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione. A tal fine sono state svolte due audizioni in data 9 e 24 giugno 2009 con gli operatori del mercato e le amministrazioni competenti ed i rappresentanti della conferenza dei Presidenti delle regioni.

#### *Il quadro giuridico-normativo.*

1. La materia delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione è stata negli ultimi anni ripetutamente oggetto di intervento da parte del legislatore nazionale nella materia degli appalti pubblici, dalla legge Merloni-*quater* al Codice dei contratti (questo ultimo con tre discipline diverse); e ciò a seguito dell'intervento della Corte di giustizia con la sentenza 12 luglio 2001 C399/1998, «Scala 2001».

La regolamentazione dell'istituto delle opere di urbanizzazione a scomputo risale alla normativa in materia urbanistica, secondo la quale la realizzazione di tali opere condiziona il rilascio del permesso di costruire. L'art. 31 della legge n. 1150/1942 (ora art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) stabilisce, infatti, che il rilascio della concessione edilizia è in ogni caso subordinato all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione, da parte dei Comuni, dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio o all'impegno dei privati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della concessione.

Si può, pertanto, affermare che la preventiva, necessaria, urbanizzazione delle aree in funzione delle costruzioni edilizie costituisca un principio fondamentale che la normativa urbanistica italiana ha progressivamente consolidato (legge n. 1150/1942; legge n. 765/1967; legge n. 10/1977, decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001); non diversamente hanno disposto le diverse leggi regionali, sulle quali, peraltro, la presente analisi non si sofferma espressamente.

L'obbligo di pagare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in caso di esecuzione di un certo tipo di opere edilizie è sorto con l'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967

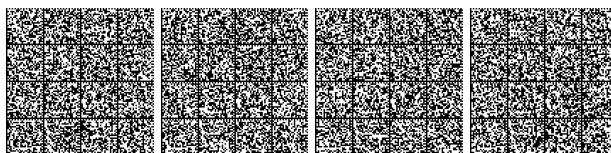
numero 765 (art. 8), al quale si è aggiunto quello inerente il contributo commisurato al costo di costruzione con l'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, numero 10 (la cosiddetta legge Bucalossi). Queste disposizioni sono state tutte trasfuse nell'art. 16 del Testo unico sull'edilizia che, ai commi 7, 7-bis e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, stabilisce la suddivisione in oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Il rilascio del permesso di costruire da parte di una amministrazione comporta, pertanto, per il privato «la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione» (art. 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001). Come sostenuto dalla giurisprudenza, gli oneri di urbanizzazione sono dovuti «in ragione dell'obbligo del privato di partecipare ai costi delle opere di trasformazione del territorio» (Cons. Stato, Sez. V, 23 gennaio 2006, n. 159).

Il legislatore ha previsto con l'art. 11, primo comma, della legge n. 10/1977, ora trasfusa con modifiche nell'art. 16, comma 2 del Testo Unico dell'edilizia, la possibilità di scomputare la quota del contributo relativa agli oneri di urbanizzazione, nel caso in cui il titolare del permesso di costruire o attuatore del piano si obblighi a realizzarle direttamente. Tra l'operatore privato e l'amministrazione viene stipulata una convenzione che accede al permesso di costruire nella quale vengono regolate le opere da realizzare, i tempi, le modalità della loro esecuzione, la loro valutazione economica e le garanzie dell'adempimento, imprimendo così una connotazione negoziale al rapporto tra la pubblica amministrazione ed il privato. Lo stesso art. 16 sopra citato stabilisce, poi, che le opere così realizzate sono acquisite al patrimonio indisponibile del Comune.

La *ratio* dell'istituto, che ha avuto una vasta applicazione nella pratica, va individuata nella possibilità offerta all'amministrazione locale di dotarsi di opere di urbanizzazione senza assumere direttamente i rischi legati alla loro realizzazione.

Come, quindi, previsto dall'art. 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, il privato attuatore del piano e/o titolare del permesso di costruire, debitore del versamento degli oneri di urbanizzazione, può adempiere all'obbligo costituito dal pagamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione, mediante l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione.

2. Su tale assetto normativo è intervenuta la citata pronuncia della Corte Europea «Scala 2001» che ha affermato: «La direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, n. 93/37/CE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, osta ad una normativa nazionale in materia urbanistica che, al di fuori delle procedure previste da tale direttiva, consenta al titolare di una concessione edilizia o di un piano di lottizzazione approvato la realizzazione diretta di un'opera di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo dovuto per il rilascio della concessione, nel caso in cui il valore di tale opera eguagli o superi la soglia fissata dalla direttiva di cui trattasi. La Corte di giustizia ha precisato che «Sulla scorta delle considerazioni che precedono, occorre concludere che la realizzazione diretta di un'opera di urbanizzazione secondo le condizioni e le modalità previste dalla normativa italiana in materia urbanistica costituisce un "appalto pubblico di lavori" ai sensi della direttiva» (punto 97). In sostanza, la Corte ha sostenuto che le op-



re di urbanizzazione sono da ritenere pubbliche sin dalla loro origine (quindi anche se eseguite su proprietà privata e se formalmente di proprietà privata prima del passaggio al patrimonio pubblico); la realizzazione delle opere in luogo del loro pagamento conferma la natura patrimoniale del contratto, con riflessi sui pubblici interessi.

A seguito di tale pronuncia, dopo la circolare 18 dicembre 2001, n. 462 del Ministero delle infrastrutture e trasporti, il legislatore italiano è intervenuto più volte cercando di contemperare le finalità ed i principi della normativa nazionale con i principi enunciati dalla Corte di giustizia.

Venne modificato, dapprima, l'art. 2, comma 5, della legge n. 109/1994, introducendo l'obbligo, per i privati che si fossero impegnati a realizzare opere a scomputo, di affidare le stesse nel rispetto delle procedure di gara previste dalla direttiva 93/37/CEE. Tale obbligo, tuttavia, era limitato al caso (raro) in cui le singole opere di urbanizzazione superavano la soglia comunitaria.

Con l'approvazione del codice dei contratti il quadro normativo si è evoluto nella direzione di un più esteso assoggettamento delle opere a scomputo alle procedure di evidenza pubblica.

La Corte costituzionale con sentenza 28 marzo 2006, n. 129 e con sentenza 13 luglio 2007, n. 269 ha affermato l'illegittimità costituzionale delle norme regionali che non prevedono l'obbligo di affidamento mediante procedure di evidenza pubblica, di tutti i lavori infrastrutturali di interesse generale, da chiunque effettuati, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.

L'Autorità con la determinazione n. 4 del 2008 ha esteso la portata dell'art. 32, comma 2, lettera g), del codice dei contratti a tutti i piani urbanistici e agli accordi convenzionali, comunque denominati, stipulati tra privati e amministrazioni (cosiddetti «accordi complessi», compresi gli accordi di programma) che prevedano l'esecuzione di opere destinate a confluire nel patrimonio pubblico, con la sola eccezione di «accordi complessi» stipulati in seguito a procedura di evidenza pubblica originaria per la scelta del privato sottoscrittore dell'accordo, nel qual caso non è richiesta una gara di «secondo livello» per la scelta dell'esecutore delle opere.

Il legislatore è da ultimo intervenuto sulla materia con il decreto legislativo n. 152/2008, cd. terzo decreto correttivo che, in linea generale, introduce due novità fondamentali:

a) non c'è più alcuna distinzione tra opere di urbanizzazione primaria e opere di urbanizzazione secondaria, unificate sotto la medesima disciplina;

b) tutte le opere, a prescindere dal loro importo (inferiore, pari o superiore alla soglia comunitaria), sono ricondotte nella disciplina del Codice dei contratti e differenziate, in base all'importo, esclusivamente sotto il profilo della procedura applicabile.

#### *Le questioni controverse.*

3. Dubbi interpretativi sono stati sollevati nei quesiti pervenuti all'Autorità e nelle osservazioni emerse nel corso delle audizioni.

Con riguardo alle opere di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, l'art. 32, comma 1, lettera g) dispone l'applicazione dei Titoli I, IV e V del codice, ai «lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari

di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'art. 28, comma 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il permesso di costruire presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara con le modalità previste dall'art. 55. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza».

La disciplina sopra riportata, per le opere a scomputo sopra soglia, prevede quindi sia l'ipotesi della gara indetta dal privato per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, sia l'ipotesi dell'esercizio da parte dell'amministrazione delle funzioni di stazione appaltante. Infatti, la norma dispone che l'amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che il soggetto che richiede tale permesso presenti con la relativa istanza un «progetto preliminare» delle opere da eseguire, allegando lo schema del contratto di appalto; sulla base di tale progetto l'amministrazione potrà quindi indire una gara. In sostanza, quando il privato sceglie di eseguire opere di urbanizzazione invece di pagare i relativi oneri, si può prevedere che lo stesso gestisca interamente la procedura ovvero che una parte del procedimento (la gara) sia da gestita dall'amministrazione.

Occorre, anzitutto, analizzare il profilo soggettivo della disciplina in questione. Al riguardo, si può ritenere che l'art. 32, comma 1, lettera g), configuri una titolarità «diretta» della funzione di stazione appaltante in capo al privato titolare del permesso di costruire (ovvero titolare del piano di lottizzazione o di altro strumento urbanistico attuativo contemplante l'esecuzione di opere di urbanizzazione), che, in quanto «altro soggetto aggiudicatore», è tenuto ad appaltare tali opere a terzi, nel rispetto del codice. La disciplina delle opere di urbanizzazione «a scomputo» è infatti inserita nell'art. 32 che identifica l'ambito soggettivo di applicazione del Codice dei contratti, indicando le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti aggiudicatori tenuti all'applicazione di tale disciplina. È, quindi, lo stesso codice ad individuare l'esecutore delle opere a scomputo quale diretto destinatario, al pari degli altri soggetti privati di cui alla lettera d), della normativa sulle gare pubbliche. Di conseguenza, il privato, in qualità di stazione appaltante, è esclusivo responsabile dell'attività di progettazione, affidamento e di esecuzione delle opere di urbanizzazione, fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo che spettano all'amministrazione e che, tra l'altro, comportano l'approvazione del progetto in linea tecnica ed economica e delle eventuali varianti in corso di esecuzione e la possibilità di chiedere al privato informazioni circa le modalità di svolgimento della gara d'appalto.



Il quadro degli strumenti di vigilanza può essere definito nell'ambito della convenzione urbanistica o altro atto, pattizio o unilaterale, d'obbligo in relazione all'attuazione dello strumento urbanistico.

Per l'individuazione dell'appaltatore, il privato dovrà applicare le medesime norme cui è tenuta l'amministrazione quando affida l'esecuzione di lavori pubblici di corrispondente tipologia ed importo, escluse le sole disposizioni specificamente indicate dall'art. 32, comma 2, secondo il quale non si applicano gli articoli 63, 78, comma 2, 90, comma 6, 92, 128. Trovano, quindi, applicazione, ad esempio, le procedure di gara previste dal Codice (procedura aperta o ristretta e, solo nei casi tassativamente indicati dagli articoli 56 e 57, la procedura negoziata) le norme sulla pubblicità (articoli 66 e 67), quelle sul rispetto dei termini (articoli 70-72), sui requisiti di partecipazione (articoli 38-49), la cauzione provvisoria (art. 75), i criteri di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa, articoli 81-84), la disciplina delle offerte anomale (articoli 86-88), la corresponsione del contributo all'Autorità, le comunicazioni obbligatorie all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Va ricordato, inoltre, che anche su tali appalti l'Autorità esercita i propri compiti e poteri di vigilanza.

Il contenuto del contratto d'appalto è invece determinato dal privato che agisce in qualità di stazione appaltante ai sensi degli articoli 1322 e 1323 del codice civile ed è disciplinato dalle norme del diritto civile, nel rispetto delle disposizioni contenute nella convenzione urbanistica, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle disposizioni sulla procedura di gara (ad esempio la normativa antimafia, la normativa sulla sicurezza nei cantieri) fermo restando che è sempre ammissibile il rinvio alla disciplina pubblicistica dell'appalto di lavori, almeno con riguardo alle varianti, alle garanzie.

4. Si deve, poi, tenere presente che, per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 32, comma 2, si applicano le norme che disciplinano il collaudo al fine di garantire la corretta esecuzione del contratto. Ciò può interpretarsi, coerentemente con quanto già affermato dall'Autorità nella determinazione n. 2 del 2009, nel senso che spetta alla stazione appaltante privata la nomina dei collaudatori, mentre va riservato all'amministrazione, nell'ambito della funzione di vigilanza, il potere di approvare gli atti di collaudo, dal momento che le opere realizzate devono essere cedute all'amministrazione e confluire nel patrimonio pubblico. Tale assetto va disciplinato dalla convenzione urbanistica che può prevedere, ad esempio, al fine di garantire l'interesse pubblico ad una corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione, che fino alla data di approvazione del collaudo rimangono in vigore le garanzie prestate dal privato all'esatto adempimento della realizzazione delle opere.

La gara può avere ad oggetto la sola esecuzione ovvero la progettazione e l'esecuzione dei lavori. Si deve tenere presente che, ai sensi dell'art. 253, comma 1-*quinquies* del Codice, l'art. 53 si applica ai bandi pubblicati dopo l'entrata in vigore del regolamento ex art. 5. Di conseguenza, ai sensi del suddetto articolo, fino all'entrata in vigore del regolamento, si continuano ad applicare le disposizioni dell'art. 19 (appalto integrato: gara sul progetto definitivo) e 20 della legge n. 109/1994 (appalto concorso, gara sul progetto preliminare).

Non si ritiene ammissibile la partecipazione alla gara del titolare del permesso di costruire o del piano urbanistico attuativo, anche qualora sia un'impresa qualificata ex art. 40 del codice, per evidenti ragioni di conflitto di interesse tra il ruolo di stazione appaltante e di concorrente alla gara, né si ritiene ammissibile una partecipazione indiretta attraverso soggetti con i quali sussistano rapporti di controllo ex art. 2359 del codice civile o tali da configurare un unico centro decisionale.

5. Si pone, poi, il problema di stabilire se degli eventuali risparmi di spesa, ad esempio per ribasso del prezzo a base d'asta ottenuto in sede di gara, debba beneficiare il privato titolare del permesso di costruire che ha assunto l'obbligo di realizzare l'opera a scomputo, ovvero l'amministrazione locale. Se si muove dal presupposto sopra delineato che il privato adempie all'obbligo eseguendo la diversa prestazione della realizzazione delle opere, si può concludere che gli eventuali ribassi debbano rimanere nella disponibilità del privato, così come eventuali costi aggiuntivi sono a carico dello stesso secondo una logica di rischio imprenditoriale. In sostanza, fatte salve pattuizioni diverse in sede di convenzione urbanistica, il costruttore adempie compiutamente il proprio obbligo con la realizzazione dell'opera a regola d'arte ed il suo trasferimento al Comune, con la conseguenza che l'eventuale risparmio sui costi dell'esecuzione dell'opera stessa rispetto al valore stimato *ex ante* ai fini dello scomputo degli oneri, come anche gli eventuali costi aggiuntivi, rimane irrilevante per l'amministrazione.

6. Si pone, inoltre, la questione dell'individuazione del valore di riferimento sia ai fini della determinazione dell'importo degli oneri da scomputare, sia per accertare il superamento della soglia di rilievo comunitario. Si ritiene che il valore delle opere su cui commisurare l'importo degli oneri da scomputare sia costituito dal quadro economico del progetto presentato dal privato (ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) ed approvato dall'amministrazione.

Per quanto riguarda l'individuazione della soglia di valore, secondo quanto affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza 21 febbraio 2008 (C-412/2004), l'importo di stima che deve essere considerato è rappresentato dal valore globale dei differenti lavori, sommando i valori dei diversi lotti, qualora le opere da realizzare siano suddivise in lotti, fatta salva l'applicazione della regola prevista dall'art. 29, comma 7, lettera c) del Codice. Devono dunque essere cumulativamente considerati tutti i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria anche se appartenenti a diversi lotti, la cui esecuzione è in capo al singolo titolare del permesso di costruire. Rimane comunque possibile, ove esigenze temporali o tecniche lo richiedano, l'effettuazione di distinte gare d'appalto, fermo restando che la normativa di riferimento è individuata in base all'importo complessivo delle opere da appaltarsi. Si deve tenere presente, inoltre, che l'art. 29, comma 4, vieta il frazionamento dell'appalto solo laddove lo stesso sia artificiosamente finalizzato ad evitare l'applicazione delle norme comunitarie.

7. La seconda procedura indicata dall'art. 32, comma 1, lettera g) del codice per la realizzazione delle opere a scomputo, prevede che il privato:

- a) presenti un «progetto preliminare»;
- b) indichi il termine massimo per l'esecuzione dei lavori;



c) depositi un schema di contratto di appalto.

L'Amministrazione procede in qualità di stazione appaltante ad indire una gara per l'affidamento in appalto, mediante procedura aperta o ristretta, dei lavori definiti nel progetto preliminare. Per partecipare alla gara i concorrenti debbono presentare, oltre all'offerta economica, il progetto definitivo delle opere di urbanizzazione, e l'offerta deve indicare distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva e quella esecutiva, per l'esecuzione dei lavori, nonché per gli oneri della sicurezza. Si tratta dell'appalto previsto dall'art. 53, comma 2, lettera c) del codice che, come sopra ricordato, è attualmente sospeso, ma essendone il contenuto sostanziale riprodotto nell'art. 32, si può ritenere applicabile alla fattispecie in esame.

Per quanto riguarda la qualificazione del concorrente, poiché l'oggetto dell'appalto è la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, si ritiene che lo stesso deve possedere i requisiti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati per la progettazione, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del codice dei contratti.

Dal momento che deve essere valutato in sede di offerta il progetto definitivo, ne discende la necessità di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dagli articoli 83 e 84 del Codice. L'amministrazione potrà utilizzare la procedura aperta o ristretta, fermo restando che l'art. 55, comma 2, del codice prevede che le stazioni appaltanti utilizzino di preferenza la procedura ristretta quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione.

8. Con riguardo alla procedura in esame ci si è chiesto, poi, se il privato (attuatore del piano o titolare del permesso di costruire) vi possa prendere parte o debba invece essergli interdetta la partecipazione. Al riguardo, se da un parte si deve fare riferimento alla regola sancita dall'art. 90, comma 8, del Codice, per cui «gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione», dall'altra tale regola appare di stretta interpretazione in quanto limitativa della libertà di iniziativa dei privati (*cf.* anche la sentenza della Corte di giustizia 3 marzo 2005 C-21/03 e C-34/03 che ha ritenuto non conforme una norma con cui non viene ammessa la presentazione di una domanda di partecipazione o la formulazione di un'offerta per un appalto pubblico di lavori, di forniture o di servizi, da parte di una persona che sia stata incaricata della ricerca, della sperimentazione, dello studio o dello sviluppo di tali lavori, forniture o servizi, senza che si conceda alla medesima la possibilità di provare che, nelle circostanze del caso di specie, l'esperienza da essa acquisita non ha potuto falsare la concorrenza). Quindi, tale divieto si può considerarsi violato solo qualora la progettazione preliminare delle opere di urbanizzazione sia stata direttamente curata dall'impresa titolare del permesso di costruire (o del piano urbanistico attuativo), e non anche qualora quest'ultima abbia semplicemente svolto il ruolo di committente di tale progettazione preliminare.

All'esecuzione delle opere realizzate a scomputo con la procedura dell'appalto di progettazione ed esecuzione indetta dall'amministrazione si applica il disposto dell'art. 32, comma 2, in base al quale l'esecuzione del con-

tratto per i lavori affidati ai sensi della lettera g) del comma 1 è regolata dal Codice unicamente per quanto attiene al collaudo dell'opera. La norma non distingue, infatti, tra le due ipotesi alternative di affidamento previste.

Sulla base della previsione sopra ricordata si deve considerare ammissibile la stipula del contratto di appalto da parte del privato titolare del permesso di costruire con l'impresa esecutrice dei lavori. Tale soluzione risulta del resto coerente con la circostanza che la disposizione in esame disciplina la realizzazione di lavori a scomputo da parte del privato titolare del permesso di costruire, identificando così in tale soggetto il committente di tali opere.

9. L'art. 122, comma 8, del Codice dispone che le opere di urbanizzazione di importo inferiore ad euro 5.150.000 sono affidate mediante la procedura prevista dall'art. 57, comma 6, cioè mediante procedura negoziata, senza preventiva pubblicazione di bando, individuando almeno cinque operatori economici, adeguatamente qualificati, da invitare simultaneamente a presentare offerta. Il rinvio operato dall'art. 122, comma 8, all'art. 32, richiama le due distinte modalità di realizzazione delle opere a scomputo previste dalla norma citata ovvero:

a) il privato titolare del permesso di costruire applica per la realizzazione delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione la procedura prevista dall'art. 57, comma 6, del codice;

b) la pubblica amministrazione acquisisce dal privato titolare del permesso di costruire il progetto preliminare e bandisce la gara per la realizzazione delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione e procede applicando la procedura prevista dall'art. 57, comma 6, del codice.

La disposizione rientra, infatti, nel Titolo I della Parte II del decreto legislativo n. 163/2006, introdotto dall'art. 121, il quale stabilisce che ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi, forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, si applicano, oltre alle disposizioni della parte I, della parte IV e della parte V, anche le disposizioni della parte II, in quanto non derogate dalle norme dello stesso titolo. Le previsioni definite dall'art. 122, comma 8, del Codice hanno quindi natura derogatoria rispetto al quadro di disciplina complessiva delle procedure di gara stabilito nella parte II e nello stesso art. 122.

10. Si pone, altresì, la questione delle regole che deve seguire il privato per l'affidamento della progettazione, problematica che riguarda tutte le procedure previste per la realizzazione delle opere a scomputo.

Al riguardo, in linea generale, le ragioni individuate dalla giurisprudenza comunitaria per l'applicazione delle regole della gara pubblica sembrano valide anche per l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura. Se da un parte, infatti, l'art. 32, lettera g), si riferisce ai «lavori pubblici» realizzati a scomputo, dall'altra il comma 2 dell'articolo 32 esclude per le opere a scomputo la sola applicazione dell'art. 90, comma 6, e l'art. 92 e non l'art. 91 sull'affidamento della stessa. Qualora, tuttavia, non sussista, né il presupposto contrattuale né il carattere di onerosità della prestazione poiché il valore della progettazione non è compensato con gli oneri di urbanizzazione in quanto predisposto in un momento antecedente alla stipula della convenzione urbanistica, non sembra possano ricorrere i principi che impongono la gara. Se il costo del



«progetto preliminare» va, invece, a scomputo degli oneri di urbanizzazione, evidentemente lo stesso deve essere affidato nel rispetto delle procedure dell'articolo 91 del codice. Qualora il privato intenda realizzare le opere mediante un contratto di sola esecuzione (art. 53, comma 2, lettera a), la progettazione definitiva e la progettazione esecutiva, poiché redatte a cura del titolare del permesso di costruire dopo il rilascio del permesso di costruire o dopo la stipula della convenzione urbanistica, vanno affidate a progettisti ai sensi dell'art. 91 del codice.

11. Infine, il decreto legislativo n. 152/2008 non contiene alcuna disposizione volta a delineare il regime transitorio delle opere di urbanizzazione a scomputo, contrariamente a quanto fatto con la versione originaria del Codice che, invece, in ordine alle opere di urbanizzazione secondarie sotto soglia comunitaria, aveva previsto specifiche norme.

In assenza di disposizioni transitorie specifiche, per disciplinare i rapporti giuridici pendenti (cioè già sorti sotto il vigore della legge precedente ma non ancora esauriti nel momento in cui entra in vigore quella nuova) occorre fare riferimento ai principi generali in materia di successione delle leggi nel tempo ed in particolare a quello del «*tempus regit actum*», di cui all'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile. Pertanto, le procedure avviate con la pubblicazione del bando in vigore del precedente regime possono proseguire e restano insensibili alla disciplina introdotta dal terzo decreto correttivo.

La questione appare particolarmente rilevante per le opere di urbanizzazione primaria a scomputo d'importo inferiore alla soglia comunitaria, in quanto in questo caso si passa da un regime di affidamento «diretto» ad una procedura negoziata che, seppur non preceduta dalla pubblicazione di un bando, è caratterizzata dall'invito rivolto ad almeno cinque potenziali concorrenti. Si ritiene, al riguardo, che occorra fare riferimento alla stipula della convenzione urbanistica, quale momento in cui si sostanzia l'accordo di volontà tra il Comune ed il titolare del permesso di costruire o del piano urbanistico, che contiene anche l'impegno del privato a realizzare a propria cura e spese le opere di urbanizzazione.

Sulla base di quanto sopra considerato:

Il Consiglio ritiene che:

1. l'art. 32, comma 1, lettera g), primo periodo, del Codice configura una titolarità «diretta», *ex lege*, della funzione di stazione appaltante in capo al privato titolare del permesso di costruire (ovvero titolare del piano di lottizzazione o di altro strumento urbanistico attuativo contemplante l'esecuzione di opere di urbanizzazione) che in quanto «altro soggetto aggiudicatore» è tenuto ad appaltare le opere di urbanizzazione a terzi nel rispetto della disciplina prevista dal Codice e, in qualità di stazione appaltante, è esclusivo responsabile dell'attività di progettazione, affidamento e di esecuzione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie, ferma restando la vigilanza da parte dell'amministrazione consistente, tra l'altro, nell'approvazione del progetto e di eventuali varianti;

2. gli eventuali risparmi di spesa rimangono nella disponibilità della stazione appaltante privata, così come eventuali costi aggiuntivi sono a carico dello stesso privato;

3. il collaudo, come già affermato nella determinazione n. 2 del 25 febbraio 2009, costituisce attività propria della

stazione appaltante e, quindi, del soggetto privato titolare del permesso di costruire, ferma restando la funzione di vigilanza da parte dell'amministrazione che va esplicata nell'approvazione degli atti di collaudo;

4. nell'ipotesi in cui, ai sensi dal secondo periodo dell'art. 32, comma 1, lettera g) del codice, la gara sia bandita dall'amministrazione pubblica, non è preclusa la partecipazione alla stessa del privato titolare del permesso di costruire (o del piano urbanistico attuativo) purché qualificato ex art. 40 del codice e purché non abbia direttamente curato la redazione della progettazione preliminare;

5. nell'ipotesi di cui al punto 4, il contratto d'appalto viene stipulato dal titolare del permesso di costruire (o del piano urbanistico attuativo);

6. l'affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo di importo inferiore alla soglia comunitaria, secondo quanto previsto dall'art. 122, comma 8 del Codice, avviene mediante la procedura negoziata prevista dall'art. 57, comma 6 del Codice, sia nel caso in cui le funzioni di stazione appaltante siano svolte dal privato, sia nel caso le stesse siano in capo all'amministrazione;

7. il privato, ai fini dell'affidamento della progettazione, deve rispettare l'art. 91 del Codice, eccezion fatta per i casi in cui, non sussistendo né il presupposto contrattuale né il carattere di onerosità della prestazione, poiché il valore del progetto non è compensato con gli oneri di urbanizzazione in quanto predisposto in un momento antecedente alla stipula della convenzione urbanistica, non ricorrono i principi che impongono la gara;

8. alle opere di urbanizzazione primaria a scomputo di importo inferiore alla soglia comunitaria comprese nelle convenzioni urbanistiche stipulate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152/2008, si applica la disciplina previgente;

9. l'affidamento e l'esecuzione delle opere di urbanizzazione sono sottoposti alla vigilanza dell'Autorità;

10. i dati riguardanti l'affidamento e la realizzazione delle opere di urbanizzazione sono compresi nelle comunicazioni obbligatorie all'Osservatorio dei contratti pubblici.

Roma, 16 luglio 2009

Il presidente: GIAMPAOLINO

09A08919

## BANCA D'ITALIA

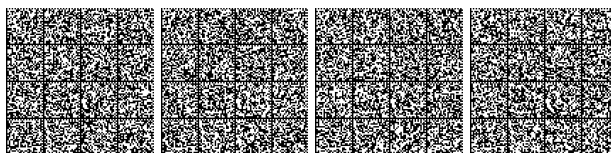
DELIBERAZIONE 14 luglio 2009.

**Autorizzazione alla Barclays Bank Plc - filiale di Milano - all'emissione di assegni circolari.**

### LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 49 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 che attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza di Barclays Bank Plc, con sede legale in Londra (GB) 1 Churchill Place E14 5 HP e capitale sociale di Lire Sterline 3 miliardi;



Considerato che la Banca rispetta i requisiti previsti dalle vigenti istruzioni di vigilanza per le banche e che sussistono le condizioni per un ordinato espletamento del servizio;

Autorizza

la «Barclays Bank Plc - filiale di Milano – all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2009

*Il direttore generale: SACCOMANNI*

09A09223

## AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 16 luglio 2009.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei Servizi catastali ed ipotecari dell'Ufficio provinciale di Brescia.**

IL DIRETTORE REGIONALE  
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 - finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situa-

zioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 9541 del 15 giugno 2009 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento di tutti i Servizi, Catastali ed Ipotecari, nelle giornate di martedì 23 e mercoledì 24 giugno 2009.

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, è dipeso da interventi alle apparecchiature informatiche ed alla riconfigurazione di tutti i personal computer, dovuti al trasloco dei Servizi di pubblicità immobiliare di Brescia dai locali di via Malta n. 4/e, alla sede di via Santa Caterina n. 3;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, Servizi catastali ed ipotecari, nei giorni 23 e 24 giugno 2009.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 16 luglio 2009

*Il direttore regionale: GUADAGNOLI*

09A08920

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

**Bollettino ufficiale della Lotteria Nazionale Centenario del Giro d'Italia, premio Fiaba e Progetto per Amore per ABIO - Manifestazione 2009 - Estrazione 21 luglio 2009.**

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale Centenario del Giro d'Italia, Premio Fiaba e Progetto per Amore per ABIO 2009, estrazione avvenuta in Roma il 21 luglio 2009:

Premi di prima categoria:

1) Biglietto serie B n. 54656 di € 500.000,00 abbinato al Centenario del Giro d'Italia;

2) Biglietto serie A n. 87499 di € 100.000,00 abbinato al Premio FIABA;

3) Biglietto serie B n. 71043 di € 50.000,00 abbinato al Progetto per Amore per ABIO.

Premi di seconda categoria - N. 8 premi di € 10.000,00 cadauno:

Biglietto serie C n. 12268;

Biglietto serie D n. 15828;

Biglietto serie A n. 76632;

Biglietto serie A n. 27605;

Biglietto serie A n. 40053;

Biglietto serie B n. 60789;

Biglietto serie B n. 66691;

Biglietto serie A n. 44301.

Premi ai venditori dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

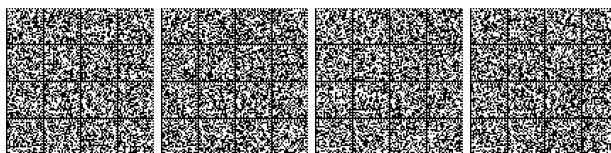
1) Biglietto serie B 54656 € 1.000,00;

2) Biglietto serie A 87499 € 800,00;

3) Biglietto serie B 71043 € 500,00.

Premi ai venditori dei biglietti vincenti premi di seconda categoria: ai venditori degli 8 biglietti vincenti i premi di seconda categoria € 400,00 ciascuno.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previa le necessarie verifiche, dal Consorzio Lotterie Nazionali, agli espositori dei biglietti.



I biglietti vincenti, integri ed in originale, devono essere presentati presso l'Ufficio Premi del Consorzio Lotterie Nazionali - Via Campo Boario 56/D - 00153 Roma - o, in alternativa, fatti pervenire, a rischio del possessore, al suindicato Ufficio Premi, anche a mezzo raccomandata A/R, indicando le generalità, l'indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richiesto (assegno circolare, bonifico bancario o postale).

I premi devono essere presentati o fatti pervenire entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Bollettino Ufficiale dell'estrazione.

09A09050

## MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Scioglimento del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci del Fondo di previdenza per il personale della Cassa di risparmio di Firenze.

Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2009, sono sciolti il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci del Fondo di previdenza per il personale della Cassa di risparmio di Firenze, iscritto all'Albo delle forme pensionistiche complementari - Sezione speciale I - con il numero 1520, con sede legale in Firenze, Via Bufalini, 6.

La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) provvede con propria delibera alla nomina degli Organi di amministrazione straordinaria del Fondo di cui all'art. 1, secondo le disposizioni di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto applicabili.

09A08918

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Polisulfan 100»

*Decreto n. 82 del 30 giugno 2009*

Premiscela per alimenti medicamentosi POLISULFAN 100.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.A. con sede legale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni n. 15 - codice fiscale 09032600158.

Produttore responsabile rilascio dei lotti: sia officina Ceva Vetem S.p.A. con sede in Cavriago (Reggio-Emilia) che officina Unione Commerciale Lombarda - UCL S.p.A. con sede in Brescia, via G. di Vittorio n. 36.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102466012;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102466024.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principi attivi: sulfadimetossina 100 g, clortetraciclina cloridrato, pari a base 40 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini e conigli.

Indicazioni terapeutiche:

suini: malattie batteriche dell'apparato respiratorio e intestinale;

conigli: colibacillosi, salmonellosi, pasteurellosi e coccidiosi.

Tempi di attesa:

suini: 7 giorni;

conigli: 14 giorni.

Validità:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 12 mesi;

dopo prima apertura del condizionamento primario: 3 mesi;

dopo inserimento nel mangime sfarinato e pellettato: 4 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A08935

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ingelvac Mycoflex»

*Decreto n. 87 del 13 luglio 2009*

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/0203/001/MR.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica INGELVAC MycoFLEX sospensione iniettabile per suini.

Titolare A.I.C.: società Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH con sede in Binger Str. 173, D-55216 Ingelheim/Rhein - Germania.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Binger Str 173, D-55216 Ingelheim/Rhein - Germania.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola con 1 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 104153010;

scatola con 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104153022;

scatola con 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104153034;

scatola con 1 flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104153046;

scatola con 12 flaconi da 10 ml - A.I.C. n. 104153059;

scatola con 12 flaconi da 50 ml - A.I.C. n. 104153061;

scatola con 12 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 104153073;

scatola con 12 flaconi da 250 ml - A.I.C. n. 104153085.

Composizione: coltura completa inattivata di *Mycoplasma hyopneumoniae*, Ceppo J, Isolato B-3745 cresciuto in mezzo di coltura liquido.

Ogni dose da 1 ml di vaccino inattivato contiene:

Principio attivo: *Mycoplasma hyopneumoniae*:  $\geq 1$  RP\*

\*Potenza Relativa (test ELISA) per confronto con un vaccino di riferimento.

Eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini (suini da ingrasso o futuri riproduttori fino al primo servizio riproduttivo).

Indicazioni terapeutiche: per l'immunizzazione attiva dei suini a partire dall'età di tre settimane, per ridurre le lesioni polmonari conseguenti all'infezione da *Mycoplasma hyopneumoniae*.

La protezione si realizza entro 2 settimane dopo la vaccinazione e dura almeno 26 settimane.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 21 mesi. Utilizzare immediatamente dopo l'apertura.

Tempi di attesa: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

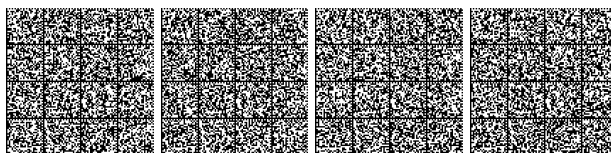
Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

09A08934

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

### Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica La Casella sita nel comune di Castel San Giovanni - ENEL Produzione S.p.A.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DSA/DEC/2009/0000579 del 15 giugno 2009, è stata rilasciata alla società ENEL Produzione S.p.A., con sede in Roma, viale Regina Margherita n. 125, l'autorizzazione in-



tegrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica La Casella sita nel comune di Castel San Giovanni (Piacenza), ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Copia del provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 15, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi [www.minambiente.it](http://www.minambiente.it) e <http://aia.minambiente.it>

09A08921

**Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nei comuni di Tavazzano con Villavesco e di Montanaso Lombardo - E.ON Produzione S.p.A.**

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DSA/DEC/2009/0000580 del 15 giugno 2009, è stata rilasciata alla società E.ON Produzione S.p.A., con sede in Roma, via Mangili n. 9, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nei comuni di Tavazzano con Villavesco e di Montanaso Lombardo (Lodi), ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Copia del provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 15, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi [www.minambiente.it](http://www.minambiente.it) e <http://aia.minambiente.it>

09A08922

**Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel comune di Trapani - E.ON Produzione S.p.A.**

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DSA/DEC/2009/0000583 del 15 giugno 2009, è stata rilasciata alla società E.ON Produzione S.p.A., con sede in Roma, via Mangili n. 9, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel comune di Trapani, ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Copia del provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 15, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi [www.minambiente.it](http://www.minambiente.it) e <http://aia.minambiente.it>

09A08923

**Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel comune di Offlaga - International Power plc.**

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DSA/DEC/2009/0000601 del 16 giugno 2009, è stata rilasciata alla società International Power plc, con sede in Roma, via Nicolò Porpora n. 16, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel comune di Offlaga (Brescia), ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Copia del provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 15, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi [www.minambiente.it](http://www.minambiente.it) e <http://aia.minambiente.it>

09A08924

## BANCA D'ITALIA

**Sostituzione del commissario straordinario della Banca Arner S.p.A., in Milano**

La Banca d'Italia, con provvedimento del 15 giugno 2009, ha nominato i signori avv. Alberto Alessandri e dott. Piernicola Carollo commissari straordinari, in sostituzione del rag. Alessandro Marcheselli che ha rassegnato le proprie dimissioni, della Banca Arner S.p.A. (Italia) con sede in Milano, posta in amministrazione straordinaria dal Ministro dell'economia e delle finanze in data 4 agosto 2008.

09A08960

ITALO ORMANNI, *direttore*ALFONSO ANDRIANI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-177) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 9 0 8 0 1 \*

€ 1,00

